

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I
DIPENDENTI DEL COMMERCIO ,DEL TERZIARIO, DELLA
DISTRIBUZIONE , DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI.**

A.N.CO.R.S. - S.A.L.

2013



**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEL
COMMERCIO , DEL TERZIARIO, DELLA
DISTRIBUZIONE , DEI TRASPORTI E DEI
SERVIZI**



CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEL COMMERCIO , DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE , DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI.

Battipaglia (Sa) , 24 GENNAIO 2013

Il giorno 24 , nel mese di gennaio dell'anno 2013, in Battipaglia si sono riunite le sotto descritte organizzazioni sindacali:

Le Parti Sociali Sindacati dei Lavoratori

S.A.L.

Sindacato Autonomo dei Lavoratori

Il Segretario Generale Nazionale

Paola Amirante

e

le Parti Sociali Sindacati dei Datori di lavoro

A.N.CO.R.S.

Associazione sindacale datoriale

Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili della Sicurezza sul lavoro

Il Presidente Nazionale

Luigi Ferrara

Il Vice Presidente Nazionale

Eliseo Maiolino

Le sopra descritte Organizzazioni stipulano e riconoscono come valido strumento di governo che regola i rapporti tra la micro, piccola e media e grande impresa ed i lavoratori dipendenti delle aziende che operano nel settore del commercio ,del terziario ,della distribuzione , trasporti e dei servizi

Il presente CCNL è composto da una premessa , da XXXIV titoli, 162 articoli, 03 allegati e 67 pagine.

PREMESSA

Le associazioni sindacali di categoria “A.N.CO.R.S.” e “S.A.L” nella loro reciproca sfera d’interesse e autonomia hanno promosso il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti del commercio ,del terziario ,della distribuzione , trasporti e dei servizi considerandolo momento qualificante della propria azione politica, tesa a individuare aree di azione condivisa e di promozione sociale in vantaggio dei rispettivi associati. Le parti intendono sottolineare che nel presente CCNL è integralmente ricettivo del nuovo modello contrattuale scaturito dalla “Riforma Formero” . La sottoscrizione del nuovo Contratto Nazionale costituisce, per i lavoratori del settore , un importante passo in avanti nella lotta contro il precariato e l’irregolarità dei rapporti di lavoro ed è un avanzamento verso un lavoro più civile, un giusto riconoscimento salariale e costituisce un nuovo punto di riferimento nelle politiche concertative che già da alcuni anni Sindacato, Associazioni Imprenditoriali e Ministero del Lavoro stanno effettuando per dare una maggiore strutturalità all’impresa e un maggior impulso alla lotta al lavoro nero ed agli infortuni nei cantieri. Questo Nuovo Contratto apre nuove prospettive alla Contrattazione Territoriale e pone le condizioni per una stagione degli Integrativi impegnativa ma densa di contenuti e responsabilità. La crisi di gran parte dei paesi industrializzati è molto profonda ma le parti reputano che emerga prepotentemente l’esigenza di arrivare nel minor tempo possibile a un nuovo ordinamento dei mercati finanziari mondiali .Il presente Contratto collettivo, è sottoscritto con la volontà delle Parti ad un confronto permanente tra le esigenze dell’impresa e i bisogni dei lavoratori. La formazione, i nuovi strumenti contrattuali, la maggiore flessibilità nel dialogo quale filo conduttore dell’Ente Bilaterale, gli Organismi Paritetici , le carte blu dell’unione europea e la sicurezza negli ambienti di lavoro potranno assolvere il ruolo di tutela per i lavoratori che, nell’attuale ambiente, molto spesso non vedono concretarsi le possibilità altrimenti previste in analoghi contratti di settore. In considerazione dell’importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione nel settore , le Parti, inoltre, ai sensi del comma 28 dell’Art. 1 della legge 247/2007, che attua la sottoscrizione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e prevede la riforma degli ammortizzatori sociali, ritengono di fondamentale importanza la valorizzazione del ruolo dell’Ente Bilaterale delle imprese operanti nel settore .Le parti concordano ed auspicano che l’Italia possa recepire la direttiva Europea, laddove dice che gli Stati membri potranno modificare la propria legislazione per consentire ai singoli lavoratori di sottoscrivere accordi individuali in materia di orario di lavoro con i propri datori di lavoro. Le Parti credono che lo strumento della Contrattazione collettiva mediante libera sottoscrizione da parte delle associazioni datoriali e sindacali di questo Contratto Collettivo Nazionale del settore, sia ancora la miglior scelta possibile ,nell’attuale ambiente sociale e produttivo del Paese. Per l’industria delle costruzioni edilizie e affini l’articolazione contrattuale è a livello territoriale, nei limiti fissati dal presente contratto, come pure a livello territoriale sono esclusivamente previsti, si costituiscono e operano gli Organismi e i Comitati di cui al contratto medesimo. Il presente contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme. Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle Parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere il presente contratto e gli accordi integrativi territoriali dello stesso, per tutto il periodo di relativa validità. A tal fine le Associazioni imprenditoriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo in sede nazionale e territoriale. Nel siglare il presente contratto, le Parti richiamano, per le indubbie valenze politico sindacali che ne derivano, gli analoghi strumenti contrattuali del comparto che si collocano nel più completo sistema contrattuale rivolto all’insieme delle micro, piccole e medie e grandi imprese .

TITOLO I

Validità e sfera di Applicazione

Art. 1 (Validità)

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato, nelle aziende dei settori indicati nell'art 2 , salve le decorrenze particolari stabilite dai singoli istituti , il presente contratto entra in vigore il 25 febbraio 2013 e sarà valido fino al 24 febbraio 2016. Esso si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti stipulanti con lettera raccomandata , con ricevuta di ritorno , sei mesi prima della scadenza del contratto stesso.

Art. 2 (Sfera di applicazione)

A titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi per analogia, si elencano le tipologie contrattuali alle quali si applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende che operano nel settore del commercio ,del terziario ,della distribuzione , trasporti e dei servizi secondo i codici Istat ateco 2007 sotto-elencate :

G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

45.1 COMMERCIO DI AUTOVEICOLI

45.11 Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri

45.11.0 Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri

45.11.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri

45.11.02 Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, comprese le agenzie di compravendita

45.19 Commercio di altri autoveicoli

45.19.0 Commercio di altri autoveicoli

45.19.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli

45.19.02 Intermediari del commercio di altri autoveicoli, comprese le agenzie di compravendita

45.2 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI

45.20 Manutenzione e riparazione di autoveicoli

45.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli

45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli

45.20.2 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli

45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli

45.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

45.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli

45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli

45.20.9 Autolavaggio e altre attività di manutenzione

45.20.91 Lavaggio auto

45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli

45.3 COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI

45.31 Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli

45.31.0 Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli

45.31.01 Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli

45.31.02 Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli

45.32 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli

45.32.0 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli

45.32.00 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli

45.4 COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI E RELATIVE PARTI ED ACCESSORI

45.40 Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori

45.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori

45.40.11 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori

45.40.12 Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori

45.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori

45.40.21 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori

45.40.22 Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori

45.40.3 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori compresi i pneumatici

45.40.30 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori compresi i pneumatici

- 46 COMMERCIO ALL'INGROSSO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI
- 46.1 INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
- 46.11 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati
- 46.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati; pelli grezze
- 46.11.01 Agenti e rappresentanti di materie prime agricole
- 46.11.02 Agenti e rappresentanti di fiori e piante
- 46.11.03 Agenti e rappresentanti di animali vivi
- 46.11.04 Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate, cuoio e pelli
- 46.11.05 Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
- 46.11.06 Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
- 46.11.07 Mediatori in animali vivi
- 46.12 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
- 46.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
- 46.12.01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti
- 46.12.02 Agenti e rappresentanti di combustibili solidi
- 46.12.03 Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati, esclusi i metalli preziosi
- 46.12.04 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria
- 46.12.05 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura, compresi i fertilizzanti
- 46.12.06 Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli (esclusi i metalli preziosi) e prodotti chimici
- 46.12.07 Mediatori in combustibili, minerali, metalli (esclusi i metalli preziosi) e prodotti chimici
- 46.13 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
- 46.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
- 46.13.01 Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
- 46.13.02 Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione, compresi gli infissi e gli articoli igienico-sanitari; vetro piano
- 46.13.03 Agenti e rappresentanti di apparecchi idraulico-sanitari, apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari, esclusi i condizionatori per uso domestico
- 46.13.04 Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione
- 46.13.05 Mediatori in legname e materiali da costruzione
- 46.14 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili
- 46.14.0 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio e computer
- 46.14.01 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico
- 46.14.02 Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali
- 46.14.03 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio
- 46.14.04 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo, compresi i trattori
- 46.14.05 Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli, esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette
- 46.14.06 Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio e computer
- 46.14.07 Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio e computer
- 46.15 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
- 46.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
- 46.15.01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche
- 46.15.02 Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage
- 46.15.03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro, ecc.
- 46.15.04 Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi
- 46.15.05 Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili
- 46.15.06 Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta
- 46.15.07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta
- 46.16 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
- 46.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle

- 46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento
- 46.16.02 Agenti e rappresentanti di pellicce
- 46.16.03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento, comprese merceria e passamaneria
- 46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima
- 46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori
- 46.16.06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio
- 46.16.07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi
- 46.16.08 Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
- 46.16.09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
- 46.17 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
- 46.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
- 46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati
- 46.17.02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi
- 46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
- 46.17.04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti simili
- 46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti simili
- 46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi
- 46.17.07 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari, compresi le uova e gli alimenti per gli animali domestici; tabacco
- 46.17.08 Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
- 46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
- 46.18 Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti
- 46.18.1 Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri
- 46.18.11 Agenti e rappresentanti di carta e cartone, esclusi gli imballaggi; articoli di cartoleria e cancelleria
- 46.18.12 Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni, compresi i relativi abbonamenti
- 46.18.13 Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri
- 46.18.14 Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri
- 46.18.2 Intermediari del commercio di prodotti di elettronica
- 46.18.21 Agenti e rappresentanti di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico
- 46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
- 46.18.23 Procacciatori d'affari di prodotti di elettronica
- 46.18.24 Mediatori in prodotti di elettronica
- 46.18.3 Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici
- 46.18.31 Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico
- 46.18.32 Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici
- 46.18.33 Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica, compresi articoli per parrucchieri; prodotti di erboristeria per uso cosmetico
- 46.18.34 Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici
- 46.18.35 Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici
- 46.18.9 Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
- 46.18.91 Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette
- 46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e metalli preziosi
- 46.18.93 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi
- 46.18.94 Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili
- 46.18.95 Agenti e rappresentanti di giocattoli
- 46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
- 46.18.97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca, compresi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari
- 46.18.98 Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
- 46.18.99 Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
- 46.19 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
- 46.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
- 46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
- 46.19.02 Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

- 46.19.03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno
- 46.19.04 Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer
- 46.2 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI
- 46.21 Commercio all'ingrosso di cereali, tabacco grezzo, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)
- 46.21.1 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
- 46.21.10 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
- 46.21.2 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina, tabacco grezzo
- 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo
- 46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
- 46.22 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
- 46.22.0 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
- 46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
- 46.23 Commercio all'ingrosso di animali vivi
- 46.23.0 Commercio all'ingrosso di animali vivi
- 46.23.00 Commercio all'ingrosso di animali vivi
- 46.24 Commercio all'ingrosso di pelli e cuoio
- 46.24.1 Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
- 46.24.10 Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
- 46.24.2 Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
- 46.24.20 Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
- 46.3 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E PRODOTTI DEL TABACCO
- 46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati
- 46.31.1 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
- 46.31.10 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
- 46.31.2 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
- 46.31.20 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
- 46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne
- 46.32.1 Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
- 46.32.10 Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
- 46.32.2 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
- 46.32.20 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
- 46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
- 46.33.1 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
- 46.33.10 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
- 46.33.2 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
- 46.33.20 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
- 46.34 Commercio all'ingrosso di bevande
- 46.34.1 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
- 46.34.10 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
- 46.34.2 Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
- 46.34.20 Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
- 46.35 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
- 46.35.0 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
- 46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
- 46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno
- 46.36.0 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno
- 46.36.00 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno
- 46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
- 46.37.0 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
- 46.37.01 Commercio all'ingrosso di caffè
- 46.37.02 Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie
- 46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi
- 46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
- 46.38.10 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
- 46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
- 46.38.20 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

- 46.38.3 Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
- 46.38.30 Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
- 46.38.9 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
- 46.38.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
- 46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
- 46.39.1 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
- 46.39.10 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
- 46.39.2 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
- 46.39.20 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
- 46.4 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DI CONSUMO FINALE
- 46.41 Commercio all'ingrosso di prodotti tessili
- 46.41.1 Commercio all'ingrosso di tessuti
- 46.41.10 Commercio all'ingrosso di tessuti
- 46.41.2 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
- 46.41.20 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
- 46.41.9 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
- 46.41.90 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
- 46.42 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature
- 46.42.1 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
- 46.42.10 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
- 46.42.2 Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia
- 46.42.20 Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia
- 46.42.3 Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili
- 46.42.30 Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili
- 46.42.4 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
- 46.42.40 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
- 46.43 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo audio e video; articoli per fotografia, cinematografia e ottica
- 46.43.1 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video
- 46.43.10 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video
- 46.43.2 Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (CD, DVD e altri supporti)
- 46.43.20 Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (CD, DVD e altri supporti)
- 46.43.3 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica
- 46.43.30 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica
- 46.44 Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana, di vetro e di prodotti per la pulizia
- 46.44.1 Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria
- 46.44.10 Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria
- 46.44.2 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana
- 46.44.20 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana
- 46.44.3 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
- 46.44.30 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
- 46.44.4 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame
- 46.44.40 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame
- 46.45 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
- 46.45.0 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
- 46.45.00 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
- 46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
- 46.46.1 Commercio all'ingrosso di medicinali
- 46.46.10 Commercio all'ingrosso di medicinali
- 46.46.2 Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
- 46.46.20 Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
- 46.46.3 Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
- 46.46.30 Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
- 46.47 Commercio all'ingrosso di mobili, tappeti e articoli per l'illuminazione
- 46.47.1 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
- 46.47.10 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
- 46.47.2 Commercio all'ingrosso di tappeti
- 46.47.20 Commercio all'ingrosso di tappeti
- 46.47.3 Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico

- 46.47.30 Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico
- 46.48 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
- 46.48.0 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
- 46.48.00 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
- 46.49 Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo
- 46.49.1 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
- 46.49.10 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
- 46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
- 46.49.20 Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
- 46.49.3 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
- 46.49.30 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
- 46.49.4 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)
- 46.49.40 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)
- 46.49.5 Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale
- 46.49.50 Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale
- 46.49.9 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
- 46.49.90 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
- 46.5 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI APPARECCHIATURE ICT
- 46.51 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
- 46.51.0 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
- 46.51.00 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
- 46.52 Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e componenti elettronici
- 46.52.0 Commercio all'ingrosso apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e componenti elettronici
- 46.52.01 Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici
- 46.52.02 Commercio all'ingrosso di nastri non registrati
- 46.52.09 Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici
- 46.6 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI MACCHINARI, ATTREZZATURE E FORNITURE
- 46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole
- 46.61.0 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
- 46.61.00 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
- 46.62 Commercio all'ingrosso di macchine utensili
- 46.62.0 Commercio all'ingrosso di macchine utensili, comprese le relative parti intercambiabili
- 46.62.00 Commercio all'ingrosso di macchine utensili, comprese le relative parti intercambiabili
- 46.63 Commercio all'ingrosso di macchinari per l'estrazione, l'edilizia e l'ingegneria civile
- 46.63.0 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile
- 46.63.00 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile
- 46.64 Commercio all'ingrosso di macchinari per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
- 46.64.0 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
- 46.64.00 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
- 46.65 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi
- 46.65.0 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi
- 46.65.00 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi
- 46.66 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
- 46.66.0 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
- 46.66.00 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
- 46.69 Commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature
- 46.69.1 Commercio all'ingrosso di mezzi ed attrezzature di trasporto
- 46.69.11 Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto
- 46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto
- 46.69.2 Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
- 46.69.20 Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
- 46.69.3 Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici
- 46.69.30 Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici
- 46.69.9 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione
- 46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico
- 46.69.92 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico
- 46.69.93 Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi
- 46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici

46.69.99 Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione
nca

46.7 COMMERCIO ALL'INGROSSO SPECIALIZZATO DI ALTRI PRODOTTI

46.71 Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati

46.71.0 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificati per autotrazione, di combustibili per riscaldamento

46.71.00 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificati per autotrazione, di combustibili per riscaldamento

46.72 Commercio all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi

46.72.1 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati

46.72.10 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati

46.72.2 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati

46.72.20 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati

46.73 Commercio all'ingrosso di legname e di materiali da costruzione, apparecchi igienico-sanitari, vetro piano, vernici e colori

46.73.1 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale

46.73.10 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale

46.73.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari)

46.73.21 Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum

46.73.22 Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari)

46.73.23 Commercio all'ingrosso di infissi e di articoli di arredo urbano

46.73.29 Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione

46.73.3 Commercio all'ingrosso di vetro piano

46.73.30 Commercio all'ingrosso di vetro piano

46.73.4 Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici

46.73.40 Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici

46.74 Commercio all'ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento

46.74.1 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)

46.74.10 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)

46.74.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento

46.74.20 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento

46.75 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici

46.75.0 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici

46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura

46.75.02 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria

46.76 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi

46.76.1 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate

46.76.10 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate

46.76.2 Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati

46.76.20 Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati

46.76.3 Commercio all'ingrosso di imballaggi

46.76.30 Commercio all'ingrosso di imballaggi

46.76.9 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi

46.76.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi

46.77 Commercio all'ingrosso di rottami e cascami

46.77.1 Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici

46.77.10 Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici

46.77.2 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera)

46.77.20 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera)

46.9 COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO

46.90 Commercio all'ingrosso non specializzato

46.90.0 Commercio all'ingrosso non specializzato

46.90.00 Commercio all'ingrosso non specializzato

47 COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI

47.1 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI

47.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande

47.11.1 Ipermercati

- 47.11.10 Ipermercati
- 47.11.2 Supermercati
- 47.11.20 Supermercati
- 47.11.3 Discount di alimentari
- 47.11.30 Discount di alimentari
- 47.11.4 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- 47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- 47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- 47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
- 47.19.1 Grandi magazzini
- 47.19.10 Grandi magazzini
- 47.19.2 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- 47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- 47.19.9 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
- 47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
- 47.2 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI**
- 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
- 47.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura
- 47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
- 47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
- 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
- 47.22.0 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
- 47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
- 47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
- 47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
- 47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
- 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati
- 47.24.1 Commercio al dettaglio di pane
- 47.24.10 Commercio al dettaglio di pane
- 47.24.2 Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria
- 47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria
- 47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
- 47.25.0 Commercio al dettaglio di bevande
- 47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande
- 47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
- 47.26.0 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
- 47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
- 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati
- 47.29.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
- 47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
- 47.29.2 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
- 47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
- 47.29.3 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
- 47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
- 47.29.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
- 47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
- 47.3 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI**
- 47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- 47.30.0 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
- 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
- 47.4 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI**
- 47.41 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati

- 47.41.0 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
- 47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
- 47.42 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
- 47.42.0 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
- 47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
- 47.43 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
- 47.43.0 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
- 47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
- 47.5 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
- 47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
- 47.51.1 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
- 47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
- 47.51.2 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
- 47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
- 47.52 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati
- 47.52.1 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- 47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- 47.52.2 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- 47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- 47.52.3 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
- 47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
- 47.52.4 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
- 47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
- 47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati
- 47.53.1 Commercio al dettaglio di tappeti
- 47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
- 47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
- 47.53.2 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
- 47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
- 47.54 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
- 47.54.0 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
- 47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
- 47.59 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati
- 47.59.1 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
- 47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
- 47.59.2 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
- 47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
- 47.59.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- 47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- 47.59.4 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
- 47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
- 47.59.5 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
- 47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
- 47.59.6 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
- 47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
- 47.59.9 Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico nca
- 47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
- 47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
- 47.6 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
- 47.61 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

47.61.0 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
 47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
 47.62 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati
 47.62.1 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
 47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
 47.62.2 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
 47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
 47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
 47.63.0 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
 47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
 47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati
 47.64.1 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
 47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
 47.64.2 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
 47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
 47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
 47.65.0 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli, compresi quelli elettronici
 47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli, compresi quelli elettronici
47.7 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
 47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
 47.71.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
 47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
 47.71.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
 47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
 47.71.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
 47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
 47.71.4 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
 47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
 47.71.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
 47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
 47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
 47.72.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
 47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
 47.72.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
 47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
 47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati
 47.73.1 Farmacie
 47.73.10 Farmacie
 47.73.2 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
 47.73.20 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
 47.74 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
 47.74.0 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
 47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
 47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
 47.75.1 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
 47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
 47.75.2 Erboristerie
 47.75.20 Erboristerie
 47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
 47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante
 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
 47.76.2 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
 47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
 47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
 47.77.0 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
 47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
 47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
 47.78.1 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio

- 47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
- 47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- 47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- 47.78.3 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria
- 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, comprese le gallerie d'arte
- 47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
- 47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
- 47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
- 47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
- 47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria, compresi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria
- 47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
- 47.78.4 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- 47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- 47.78.5 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
- 47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
- 47.78.6 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- 47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- 47.78.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
- 47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
- 47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
- 47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
- 47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
- 47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
- 47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
- 47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
- 47.79.2 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
- 47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
- 47.79.3 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
- 47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
- 47.79.4 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
- 47.79.40 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
- 47.8 COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE
- 47.81 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande
- 47.81.0 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande
- 47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
- 47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
- 47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
- 47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
- 47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
- 47.82.0 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie
- 47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
- 47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie
- 47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
- 47.89.0 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
- 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- 47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
- 47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
- 47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
- 47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
- 47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
- 47.9 COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI
- 47.91 Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso Internet

47.91.1 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet
47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet
47.91.2 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
47.91.20 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
47.91.3 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
47.91.30 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati
47.99.1 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
47.99.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
47.99.20 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
49.1 TRASPORTO FERROVIARIO DI PASSEGGERI (INTERURBANO)
49.10 Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
49.10.0 Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
49.10.00 Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
49.2 TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI
49.20 Trasporto ferroviario di merci
49.20.0 Trasporto ferroviario di merci
49.20.00 Trasporto ferroviario di merci
49.3 ALTRI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI
49.31 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.31.0 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.32 Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente
49.32.1 Trasporto con taxi
49.32.10 Trasporto con taxi
49.32.2 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39 Altri trasporti terrestri di passeggeri nca
49.39.0 Altri trasporti terrestri di passeggeri nca
49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
49.4 TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E SERVIZI DI TRASLOCO
49.41 Trasporto di merci su strada
49.41.0 Trasporto di merci su strada
49.41.00 Trasporto di merci su strada
49.42 Servizi di trasloco
49.42.0 Servizi di trasloco
49.42.00 Servizi di trasloco
49.5 TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
49.50 Trasporto mediante condotte
49.50.1 Trasporto mediante condotte di gas
49.50.10 Trasporto mediante condotte di gas
49.50.2 Trasporto mediante condotte di liquidi
49.50.20 Trasporto mediante condotte di liquidi
50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
50.1 TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI PASSEGGERI
50.10 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.10.0 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.10.00 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.2 TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI MERCI
50.20 Trasporto marittimo e costiero di merci
50.20.0 Trasporto marittimo e costiero di merci
50.20.00 Trasporto marittimo e costiero di merci
50.3 TRASPORTO DI PASSEGGERI PER VIE D'ACQUA INTERNE

50.30 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne
50.30.0 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)
50.30.00 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)
50.4 TRASPORTO DI MERCI PER VIE D'ACQUA INTERNE
50.40 Trasporto di merci per vie d'acqua interne
50.40.0 Trasporto di merci per vie d'acqua interne
50.40.00 Trasporto di merci per vie d'acqua interne
51 TRASPORTO AEREO
51.1 TRASPORTO AEREO DI PASSEGGERI
51.10 Trasporto aereo di passeggeri
51.10.1 Trasporto aereo di linea di passeggeri
51.10.10 Trasporto aereo di linea di passeggeri
51.10.2 Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter
51.10.20 Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter
51.2 TRASPORTO AEREO DI MERCI E TRASPORTO SPAZIALE
51.21 Trasporto aereo di merci
51.21.0 Trasporto aereo di merci
51.21.00 Trasporto aereo di merci
51.22 Trasporto spaziale
51.22.0 Trasporto spaziale
51.22.00 Trasporto spaziale
52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
52.1 MAGAZZINAGGIO E CUSTODIA
52.10 Magazzinaggio e custodia
52.10.1 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.10.2 Magazzini frigoriferi per conto terzi
52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi
52.2 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
52.21 Attività dei servizi connessi ai trasporti terrestri
52.21.1 Gestione di infrastrutture ferroviarie
52.21.10 Gestione di infrastrutture ferroviarie
52.21.2 Gestione di strade, ponti, gallerie
52.21.20 Gestione di strade, ponti, gallerie
52.21.3 Gestione di stazioni per autobus
52.21.30 Gestione di stazioni per autobus
52.21.4 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
52.21.5 Gestione di parcheggi e autorimesse
52.21.50 Gestione di parcheggi e autorimesse
52.21.6 Attività di traino e soccorso stradale
52.21.60 Attività di traino e soccorso stradale
52.21.9 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
52.21.90 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
52.22 Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
52.22.0 Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
52.22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua
52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
52.23 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
52.23.0 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
52.23.00 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
52.24 Movimentazione merci
52.24.1 Movimento merci relativo a trasporti aerei
52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei
52.24.2 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
52.24.3 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
52.24.4 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri

- 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
- 52.29 Altre attività di supporto connesse ai trasporti
- 52.29.1 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
- 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
- 52.29.2 Intermediari dei trasporti
- 52.29.21 Intermediari dei trasporti
- 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
- 53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
- 53.1 ATTIVITÀ POSTALI CON OBBLIGO DI SERVIZIO UNIVERSALE
- 53.10 Attività postali con obbligo di servizio universale
- 53.10.0 Attività postali con obbligo di servizio universale
- 53.10.00 Attività postali con obbligo di servizio universale
- 53.2 ALTRE ATTIVITÀ POSTALI E DI CORRIERE
- 53.20 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
- 53.20.0 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
- 53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
- I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
- 55 ALLOGGIO
- 55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
- 55.10 Alberghi e strutture simili
- 55.10.0 Alberghi
- 55.10.00 Alberghi
- 55.2 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
- 55.20 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
- 55.20.1 Villaggi turistici
- 55.20.10 Villaggi turistici
- 55.20.2 Ostelli della gioventù
- 55.20.20 Ostelli della gioventù
- 55.20.3 Rifugi di montagna
- 55.20.30 Rifugi di montagna
- 55.20.4 Colonie marine e montane
- 55.20.40 Colonie marine e montane
- 55.20.5 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
- 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
- 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- 55.3 AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE
- 55.30 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- 55.30.0 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- 55.9 ALTRI ALLOGGI
- 55.90 Altri alloggi
- 55.90.1 Gestione di vagoni letto
- 55.90.10 Gestione di vagoni letto
- 55.90.2 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
- 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
- 56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
- 56.1 RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE
- 56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile
- 56.10.1 Ristorazione con somministrazione
- 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
- 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- 56.10.3 Gelaterie e pasticcerie
- 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
- 56.10.4 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti
- 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
- 56.10.42 Ristorazione ambulante
- 56.10.5 Ristorazione su treni e navi

- 56.10.50 Ristorazione su treni e navi
- 56.2 FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE
- 56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
- 56.21.0 Catering per eventi, banqueting
- 56.21.00 Catering per eventi, banqueting
- 56.29 Mense e catering continuativo su base contrattuale
- 56.29.1 Mense
- 56.29.10 Mense
- 56.29.2 Catering continuativo su base contrattuale
- 56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
- 56.3 BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA
- 56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina
- 56.30.0 Bar e altri esercizi simili senza cucina
- 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina

J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

58 ATTIVITÀ EDITORIALI

58.1 EDIZIONE DI LIBRI, PERIODICI ED ALTRE ATTIVITÀ EDITORIALI

58.11 Edizione di libri

58.11.0 Edizione di libri

58.11.00 Edizione di libri

58.12 Pubblicazione di elenchi e mailing list

58.12.0 Pubblicazione di elenchi e mailing list

58.12.01 Pubblicazione di elenchi

58.12.02 Pubblicazione di mailing list

58.13 Edizione di quotidiani

58.13.0 Edizione di quotidiani

58.13.00 Edizione di quotidiani

58.14 Edizione di riviste e periodici

58.14.0 Edizione di riviste e periodici

58.14.00 Edizione di riviste e periodici

58.19 Altre attività editoriali

58.19.0 Altre attività editoriali

58.19.00 Altre attività editoriali

58.2 EDIZIONE DI SOFTWARE

58.21 Edizione di giochi per computer

58.21.0 Edizione di giochi per computer

58.21.00 Edizione di giochi per computer

58.29 Edizione di altri software

58.29.0 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)

58.29.00 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)

59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE

59.1 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI

59.11 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.11.0 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.12 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.12.0 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.13 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.13.0 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.14 Attività di proiezione cinematografica

59.14.0 Attività di proiezione cinematografica

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica

59.2 ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE SONORA E DI EDITORIA MUSICALE

59.20 Attività di registrazione sonora e di editoria musicale

59.20.1 Edizione di registrazioni sonore

59.20.10 Edizione di registrazioni sonore
59.20.2 Edizione di musica stampata
59.20.20 Edizione di musica stampata
59.20.3 Studi di registrazione sonora
59.20.30 Studi di registrazione sonora
60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
60.1 TRASMISSIONI RADIOFONICHE
60.10 Trasmissioni radiofoniche
60.10.0 Trasmissioni radiofoniche
60.10.00 Trasmissioni radiofoniche
60.2 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE
60.20 Attività di programmazione e trasmissioni televisive
60.20.0 Programmazione e trasmissioni televisive
60.20.00 Programmazione e trasmissioni televisive
61 TELECOMUNICAZIONI
61.1 TELECOMUNICAZIONI FISSE
61.10 Telecomunicazioni fisse
61.10.0 Telecomunicazioni fisse
61.10.00 Telecomunicazioni fisse
61.2 TELECOMUNICAZIONI MOBILI
61.20 Telecomunicazioni mobili
61.20.0 Telecomunicazioni mobili
61.20.00 Telecomunicazioni mobili
61.3 TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI
61.30 Telecomunicazioni satellitari
61.30.0 Telecomunicazioni satellitari
61.30.00 Telecomunicazioni satellitari
61.9 ALTRE ATTIVITÀ DI TELECOMUNICAZIONE
61.90 Altre attività di telecomunicazione
61.90.1 Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
61.90.10 Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
61.90.2 Posto telefonico pubblico ed internet Point
61.90.20 Posto telefonico pubblico ed internet Point
61.90.9 Altre attività connesse alle telecomunicazioni
61.90.91 Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
61.90.99 Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca
62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
62.0 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
62.01 Produzione di software non connesso all'edizione
62.01.0 Produzione di software non connesso all'edizione
62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione
62.02 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.02.0 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03 Gestione di strutture informatizzate
62.03.0 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware (housing), esclusa la riparazione
62.03.00 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware (housing), esclusa la riparazione
62.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
62.09.0 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
62.09.01 Configurazione di personal computer
62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
63.1 ELABORAZIONE DEI DATI, HOSTING E ATTIVITÀ CONNESSE; PORTALI WEB
63.11 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse
63.11.1 Elaborazione dati
63.11.11 Elaborazione elettronica di dati contabili, esclusi i Centri di assistenza fiscale (CAF)
63.11.19 Altre elaborazioni elettroniche di dati
63.11.2 Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.20 Gestione database (attività delle banche dati)

63.11.3 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
 63.11.30 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
 63.12 Portali web
 63.12.0 Portali web
 63.12.00 Portali web
 63.9 ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE
 63.91 Attività delle agenzie di stampa
 63.91.0 Attività delle agenzie di stampa
 63.91.00 Attività delle agenzie di stampa
 63.99 Altre attività dei servizi di informazione nca
 63.99.0 Altre attività dei servizi di informazione nca
 63.99.00 Altre attività dei servizi di informazione nca

Codice

Attività

Descrizione

K ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE

64 ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)

64.1 INTERMEDIAZIONE MONETARIA

64.11 Attività delle Banche centrali

64.11.0 Attività della Banca centrale

64.11.00 Attività della Banca centrale

64.19 Altre intermediazioni monetarie

64.19.1 Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali

64.19.10 Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali

64.19.2 Fondi comuni di investimento monetario

64.19.20 Fondi comuni di investimento monetario

64.19.3 Istituti di moneta elettronica (Imel)

64.19.30 Istituti di moneta elettronica (Imel)

64.19.4 Cassa Depositi e Prestiti

64.19.40 Cassa Depositi e Prestiti

64.2 ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

64.20 Attività delle società di partecipazione (holding)

64.20.0 Attività delle società di partecipazione (holding)

64.20.00 Attività delle società di partecipazione (holding)

64.3 SOCIETÀ FIDUCIARIE, FONDI E ALTRE SOCIETÀ SIMILI

64.30 Società fiduciarie, fondi e altre società simili

64.30.1 Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato mobiliare)

64.30.10 Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato mobiliare)

64.30.2 Sicav (Società di investimento a capitale variabile)

64.30.20 Sicav (Società di investimento a capitale variabile)

64.9 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)

64.91 Leasing finanziario

64.91.0 Leasing finanziario

64.91.00 Leasing finanziario

64.92 Altre attività creditizie

64.92.0 Altre attività creditizie

64.92.01 Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi

64.92.09 Altre attività creditizie nca

64.99 Altre attività di servizi finanziari nca, (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

64.99.1 Attività di intermediazione mobiliare

64.99.10 Attività di intermediazione mobiliare

64.99.2 Attività di factoring

64.99.20 Attività di factoring

64.99.3 Attività di merchant bank

64.99.30 Attività di merchant bank

64.99.4 Attività delle società veicolo

64.99.40 Attività delle società veicolo

64.99.5 Attività di intermediazione in cambi
64.99.50 Attività di intermediazione in cambi
64.99.6 Altre intermediazioni finanziarie nca
64.99.60 Altre intermediazioni finanziarie nca
65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE
65.1 ASSICURAZIONI
65.11 ASSICURAZIONI SULLA VITA
65.11.0 Assicurazioni sulla vita
65.11.00 Assicurazioni sulla vita
65.12 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
65.12.0 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
65.12.00 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
65.2 RIASSICURAZIONI
65.20 Riassicurazioni
65.20.0 Attività di riassicurazione
65.20.00 Attività di riassicurazione
65.3 FONDI PENSIONE
65.30 Fondi pensione
65.30.1 Attività dei fondi pensione aperti
65.30.10 Attività dei fondi pensione aperti
65.30.2 Attività dei fondi pensione negoziali
65.30.20 Attività dei fondi pensione negoziali
65.30.3 Attività dei fondi pensione preesistenti
65.30.30 Attività dei fondi pensione preesistenti
66 ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE
66.1 ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
66.11 Amministrazione di mercati finanziari
66.11.0 Amministrazione di mercati finanziari
66.11.00 Amministrazione di mercati finanziari
66.12 Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci
66.12.0 Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci
66.12.00 Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci
66.19 Altre attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
66.19.1 Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito
66.19.10 Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito
66.19.2 Attività di promotori e mediatori finanziari
66.19.21 Promotori finanziari
66.19.22 Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari
66.19.3 Attività delle società fiduciarie di amministrazione
66.19.30 Attività delle società fiduciarie di amministrazione
66.19.4 Attività di Bancoposta
66.19.40 Attività di Bancoposta
66.19.5 Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)
66.19.50 Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)
66.2 ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE
66.21 Valutazione dei rischi e dei danni
66.21.0 Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
66.21.00 Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
66.22 Attività di agenti e mediatori di assicurazioni
66.22.0 Attività degli agenti e broker delle assicurazioni
66.22.01 Broker di assicurazioni
66.22.02 Agenti di assicurazioni
66.22.03 Sub-agenti di assicurazioni
66.22.04 Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni
66.29 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
66.29.0 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
66.29.01 Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione

66.29.09 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione

66.3 ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI FONDI

66.30 Attività di gestione dei fondi

66.30.0 Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione

66.30.00 Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione

www.unicolavoro.ilsole24ore.com © Copyright Il Sole 24 Ore

L ATTIVITA' IMMOBILIARI

68 ATTIVITÀ IMMOBILIARI

68.1 COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI

68.10 COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI

68.10.0 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

68.10.00 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

68.2 AFFITTO E GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN LEASING

68.20 Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing

68.20.0 Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing

68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri

68.20.02 Affitto di aziende

68.3 ATTIVITÀ IMMOBILIARI PER CONTO TERZI

68.31 Attività di mediazione immobiliare

68.31.0 Attività di mediazione immobiliare

68.31.00 Attività di mediazione immobiliare

68.32 Gestione di immobili per conto terzi

68.32.0 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi

68.32.00 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi

www.unicolavoro.ilsole24ore.com © Copyright Il Sole 24 Ore

M ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ

69.1 ATTIVITÀ DEGLI STUDI LEGALI

69.10 Attività degli studi legali

69.10.1 Attività degli studi legali

69.10.10 Attività degli studi legali

69.10.2 Attività degli studi notarili

69.10.20 Attività degli studi notarili

69.2 CONTABILITÀ, CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE, CONSULENZA IN MATERIA FISCALE
E

DEL LAVORO

69.20 Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro

69.20.1 Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile

69.20.11 Servizi forniti da dottori commercialisti

69.20.12 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali

69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi

69.20.14 Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (C.A.F.)

69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi

69.20.2 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci

69.20.20 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci

69.20.3 Attività dei consulenti del lavoro

69.20.30 Attività dei consulenti del lavoro

70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE

70.1 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE

70.10 Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

70.10.0 Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

70.10.00 Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

70.2 ATTIVITÀ DI CONSULENZA GESTIONALE

70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione

70.21.0 Pubbliche relazioni e comunicazione

70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione

70.22 Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale

70.22.0 Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

70.22.01 Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale
70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
71.1 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI
71.11 Attività degli studi di architettura
71.11.0 Attività degli studi di architettura
71.11.00 Attività degli studi di architettura
71.12 Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici
71.12.1 Attività degli studi di ingegneria
71.12.10 Attività degli studi di ingegneria
71.12.2 Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.12.3 Attività tecniche svolte da geometri
71.12.30 Attività tecniche svolte da geometri
71.12.4 Attività di cartografia e aerofotogrammetria
71.12.40 Attività di cartografia e aerofotogrammetria
71.12.5 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
71.12.50 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
71.2 COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
71.20 Collaudi ed analisi tecniche
71.20.1 Collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.2 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
71.20.22 Attività per la tutela di beni di produzione controllata
72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
72.1 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA
72.11 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.11.0 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.11.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19 Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
72.19.0 Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
72.19.01 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
72.2 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE
72.20 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
72.20.0 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
72.20.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO
73.1 PUBBLICITÀ
73.11 Agenzie pubblicitarie
73.11.0 Agenzie pubblicitarie
73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie
73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
73.12 Attività delle concessionarie pubblicitarie
73.12.0 Attività delle concessionarie pubblicitarie
73.12.00 Attività delle concessionarie pubblicitarie
73.2 RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE
73.20 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
73.20.0 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
74.1 ATTIVITÀ DI DESIGN SPECIALIZZATE
74.10 Attività di design specializzate
74.10.1 Attività di design di moda e design industriale

- 74.10.10 Attività di design di moda e design industriale
- 74.10.2 Attività dei disegnatori grafici
- 74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web
- 74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici
- 74.10.3 Attività dei disegnatori tecnici
- 74.10.30 Attività dei disegnatori tecnici
- 74.10.9 Altre attività di design
- 74.10.90 Altre attività di design
- 74.2 ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE
- 74.20 Attività fotografiche
- 74.20.1 Attività di riprese fotografiche
- 74.20.11 Attività di fotoreporter
- 74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
- 74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche
- 74.20.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
- 74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
- 74.3 TRADUZIONE E INTERPRETARIATO
- 74.30 Traduzione e interpretariato
- 74.30.0 Traduzione e interpretariato
- 74.30.00 Traduzione e interpretariato
- 74.9 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE NCA
- 74.90 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca
- 74.90.1 Consulenza agraria
- 74.90.11 Consulenza agraria fornita da agronomi
- 74.90.12 Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari
- 74.90.2 Consulenza in materia di sicurezza
- 74.90.21 Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
- 74.90.29 Altra attività di consulenza in materia di sicurezza
- 74.90.9 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca
- 74.90.91 Attività tecniche svolte da periti industriali
- 74.90.92 Attività riguardanti le previsioni metereologiche
- 74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica nca
- 74.90.94 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
- 74.90.99 Altre attività professionali nca
- 75 SERVIZI VETERINARI
- 75.0 SERVIZI VETERINARI
- 75.00 Servizi veterinari
- 75.00.0 Servizi veterinari
- 75.00.00 Servizi veterinari

N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

- 77 ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO
- 77.1 NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI
- 77.11 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
- 77.11.0 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
- 77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
- 77.12 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
- 77.12.0 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
- 77.12.00 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
- 77.2 NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
- 77.21 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative
- 77.21.0 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative
- 77.21.01 Noleggio di biciclette
- 77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto, compresi i pedalò
- 77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
- 77.22 Noleggio di videocassette e dischi
- 77.22.0 Noleggio di videocassette, CD, DVD e dischi contenenti audiovisivi o videogame
- 77.22.00 Noleggio di videocassette, CD, DVD e dischi contenenti audiovisivi o videogame
- 77.29 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico (escluse le attrezzature sportive e ricreative)

- 77.29.1 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
- 77.29.10 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
- 77.29.9 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive e ricreative)
- 77.29.90 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive e ricreative)
- 77.3 NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE, ATTREZZATURE E BENI MATERIALI
- 77.31 Noleggio di macchine e attrezzature agricole
- 77.31.0 Noleggio di macchine e attrezzature agricole
- 77.31.00 Noleggio di macchine e attrezzature agricole
- 77.32 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
- 77.32.0 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
- 77.32.00 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
- 77.33 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)
- 77.33.0 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)
- 77.33.00 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)
- 77.34 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
- 77.34.0 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
- 77.34.00 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
- 77.35 Noleggio di mezzi di trasporto aereo
- 77.35.0 Noleggio di mezzi di trasporto aereo
- 77.35.00 Noleggio di mezzi di trasporto aereo
- 77.39 Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali nca
- 77.39.1 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
- 77.39.10 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
- 77.39.9 Noleggio di altre macchine e attrezzature
- 77.39.91 Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici
- 77.39.92 Noleggio di container per diverse modalità di trasporto
- 77.39.93 Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli elevatori, pallet, ecc.
- 77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
- 77.39.99 Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca
- 77.4 CONCESSIONE DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PRODOTTI SIMILI (ESCLUSE LE OPERE PROTETTE DAL COPYRIGHT)
- 77.40 Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright)
- 77.40.0 Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright)
- 77.40.00 Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright)
- 78 ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
- 78.1 ATTIVITÀ DI AGENZIE DI COLLOCAMENTO
- 78.10 Attività di agenzie di collocamento
- 78.10.0 Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale
- 78.10.00 Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale
- 78.2 ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE)
- 78.20 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)
- 78.20.0 Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)
- 78.20.00 Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)
- 78.3 ALTRE ATTIVITÀ DI FORNITURA E GESTIONE DI RISORSE UMANE
- 78.30 Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane
- 78.30.0 Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing)
- 78.30.00 Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing)
- 79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
- 79.1 ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR
- 79.11 Attività delle agenzie di viaggio
- 79.11.0 Attività delle agenzie di viaggio
- 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
- 79.12 Attività dei tour operator

79.12.0 Attività dei tour operator
79.12.00 Attività dei tour operator
79.9 ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
79.90 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
79.90.1 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
80.1 SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA
80.10 Servizi di vigilanza privata
80.10.0 Servizi di vigilanza privata
80.10.00 Servizi di vigilanza privata
80.2 SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI DI VIGILANZA
80.20 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
80.20.0 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
80.20.00 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
80.3 SERVIZI INVESTIGATIVI PRIVATI
80.30 Servizi investigativi privati
80.30.0 Servizi di investigazione privata
80.30.00 Servizi di investigazione privata
81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
81.1 SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI
81.10 Servizi integrati di gestione agli edifici
81.10.0 Servizi integrati di gestione agli edifici
81.10.00 Servizi integrati di gestione agli edifici
81.2 ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
81.21 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.21.0 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.22 Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
81.22.0 Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
81.22.01 Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie
81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
81.29 Altre attività di pulizia
81.29.1 Servizi di disinfestazione
81.29.10 Servizi di disinfestazione
81.29.9 Altre attività di pulizia
81.29.91 Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
81.29.99 Altre attività di pulizia nca
81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO
81.30 Cura e manutenzione del paesaggio
81.30.0 Cura e manutenzione del paesaggio compresi parchi, giardini e aiuole
81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio compresi parchi, giardini e aiuole
82 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
82.1 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO
82.11 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio
82.11.0 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio; uffici-residence
82.11.01 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio
82.11.02 Gestione di uffici temporanei, uffici residence
82.19 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio
82.19.0 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio
82.19.01 Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi
82.19.09 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio

82.2 ATTIVITÀ DEI CALL CENTER

82.20 Attività dei call center

82.20.0 Attività dei call center

82.20.00 Attività dei call center

82.3 ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE

82.30 Organizzazione di convegni e fiere

82.30.0 Organizzazione di convegni e fiere

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere

82.9 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA

82.91 Attività di agenzie di recupero crediti; agenzie di informazioni commerciali

82.91.1 Attività di agenzie di recupero crediti

82.91.10 Attività di agenzie di recupero crediti

82.91.2 Agenzie di informazioni commerciali

82.91.20 Agenzie di informazioni commerciali

82.92 Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi

82.92.1 Imballaggio e confezionamento di generi alimentari

82.92.10 Imballaggio e confezionamento di generi alimentari

82.92.2 Confezionamento di generi non alimentari

82.92.20 Confezionamento di generi non alimentari

82.99 Altri servizi di supporto alle imprese nca

82.99.1 Imprese di gestione esattoriale

82.99.10 Imprese di gestione esattoriale

82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

82.99.20 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

82.99.3 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

82.99.4 Richiesta certificati e disbrigo pratiche

82.99.40 Richiesta certificati e disbrigo pratiche

82.99.9 Altri servizi di supporto alle imprese nca

82.99.91 Servizi di stenotipia

82.99.99 Altri servizi di supporto alle imprese nca

R ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO

90.0 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO

90.01 Rappresentazioni artistiche

90.01.0 Rappresentazioni artistiche

90.01.01 Attività nel campo della recitazione

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche

90.02 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.02.0 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

90.02.02 Attività nel campo della regia

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.03 Creazioni artistiche e letterarie

90.03.0 Creazioni artistiche e letterarie

90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti

90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie

90.04 Gestione di strutture artistiche

90.04.0 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI

91.0 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI

91.01 Attività di biblioteche ed archivi

91.01.0 Attività di biblioteche ed archivi

91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi

91.02 Attività di musei

91.02.0 Attività di musei

91.02.00 Attività di musei

- 91.03 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- 91.03.0 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- 91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- 91.04 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
- 91.04.0 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
- 91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
- 92 ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO
- 92.0 ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO
- 92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
- 92.00.0 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
- 92.00.01 Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio, ecc.
- 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
- 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
- 93 ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO
- 93.1 ATTIVITÀ SPORTIVE
- 93.11 Gestione di impianti sportivi
- 93.11.1 Gestione di stadi
- 93.11.10 Gestione di stadi
- 93.11.2 Gestione di piscine
- 93.11.20 Gestione di piscine
- 93.11.3 Gestione di impianti sportivi polivalenti
- 93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
- 93.11.9 Gestione di altri impianti sportivi nca
- 93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
- 93.12 Attività di club sportivi
- 93.12.0 Attività di club sportivi
- 93.12.00 Attività di club sportivi
- 93.13 Palestre
- 93.13.0 Gestione di palestre
- 93.13.00 Gestione di palestre
- 93.19 Altre attività sportive
- 93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
- 93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
- 93.19.9 Altre attività sportive nca
- 93.19.91 Ricarica di bombole per attività subacquee
- 93.19.92 Attività delle guide alpine
- 93.19.99 Altre attività sportive nca
- 93.2 ATTIVITÀ RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO
- 93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici
- 93.21.0 Parchi di divertimento e parchi tematici
- 93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
- 93.29 Altre attività ricreative e di divertimento
- 93.29.1 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
- 93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
- 93.29.2 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
- 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
- 93.29.3 Sale giochi e biliardi
- 93.29.30 Sale giochi e biliardi
- 93.29.9 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
- 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
- S ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI
- 94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
- 94.1 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI DATORI DI LAVORO E PROFESSIONALI
- 94.11 Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro
- 94.11.0 Attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, artigianato e servizi, associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni
- 94.11.00 Attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, artigianato e servizi, associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni
- 94.12 Attività di organizzazioni associative professionali

- 94.12.1 Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali
- 94.12.10 Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali
- 94.12.2 Attività di associazioni professionali
- 94.12.20 Attività di associazioni professionali
- 94.2 ATTIVITÀ DEI SINDACATI DI LAVORATORI DIPENDENTI
- 94.20 Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti
- 94.20.0 Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti
- 94.20.00 Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti
- 94.9 ATTIVITÀ DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
- 94.91 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto
- 94.91.0 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto
- 94.91.00 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto
- 94.92 Attività dei partiti e delle associazioni politiche
- 94.92.0 Attività dei partiti e delle associazioni politiche
- 94.92.00 Attività dei partiti e delle associazioni politiche
- 94.99 Attività di altre organizzazioni associative nca
- 94.99.1 Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini
- 94.99.10 Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini
- 94.99.2 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
- 94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
- 94.99.3 Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche
- 94.99.30 Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche
- 94.99.4 Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale
- 94.99.40 Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale
- 94.99.5 Attività di organizzazioni per la filantropia
- 94.99.50 Attività di organizzazioni per la filantropia
- 94.99.6 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente
- 94.99.60 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente
- 94.99.9 Attività di altre organizzazioni associative nca
- 94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca
- 95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
- 95.1 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI
- 95.11 Riparazione di computer e periferiche
- 95.11.0 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
- 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
- 95.12 Riparazione di apparecchiature per le comunicazioni
- 95.12.0 Riparazione e manutenzione di apparecchiature per le comunicazioni
- 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
- 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
- 95.2 RIPARAZIONE DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
- 95.21 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
- 95.21.0 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
- 95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
- 95.22 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio
- 95.22.0 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio
- 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- 95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio
- 95.23 Riparazione di calzature e articoli da viaggio
- 95.23.0 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
- 95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
- 95.24 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
- 95.24.0 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
- 95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
- 95.24.02 Laboratori di tappezzeria
- 95.25 Riparazione di orologi e di gioielli
- 95.25.0 Riparazione di orologi e di gioielli
- 95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli
- 95.29 Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa
- 95.29.0 Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa

- 95.29.01 Riparazione di strumenti musicali
 - 95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio, comprese le biciclette
 - 95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
 - 95.29.04 Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
 - 95.29.09 Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca
 - 96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
 - 96.0 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
 - 96.01 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
 - 96.01.1 Attività delle lavanderie industriali
 - 96.01.10 Attività delle lavanderie industriali
 - 96.01.2 Altre lavanderie, tintorie
 - 96.01.20 Altre lavanderie, tintorie
 - 96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici
 - 96.02.0 Servizi degli acconciatori, manicure, pedicure e trattamenti estetici
 - 96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
 - 96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
 - 96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
 - 96.03 Servizi di pompe funebri e attività connesse
 - 96.03.0 Servizi di pompe funebri e attività connesse
 - 96.03.00 Servizi di pompe funebri e attività connesse
 - 96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico
 - 96.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
 - 96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
 - 96.04.2 Stabilimenti termali
 - 96.04.20 Stabilimenti termali
 - 96.09 Altre attività di servizi per la persona nca
 - 96.09.0 Altre attività di servizi per la persona nca
 - 96.09.01 Attività di sgombero di cantine, solai e garage
 - 96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
 - 96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro
 - 96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia, esclusi i servizi veterinari
 - 96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca
 - 98.2 PRODUZIONE DI SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
 - 98.20 Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
 - 98.20.0 Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
 - 98.20.00 Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
- Tutte le altre attività. Comunque denominate ed assimilabili all'allegato A .

TITOLO II

Classificazione del Personale

Art. 3 (Declaratoria)

Quadri Lavoratori che in assoluta autonomia operativa e con capacità di indirizzare, coordinare e gestire il lavoro di altri dipendenti in completa responsabilità.

I livello Lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale o con responsabilità di direzione esecutiva

II livello Lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi con funzioni di coordinamento e controllo

III livello Lavoratori che svolgono lavori di concetto o che comportano particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza

IV livello Lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e abilitati a lavori che richiedono conoscenze e

capacità tecnico-pratiche

V livello Lavoratori che eseguono lavori qualificati con normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico pratiche

VI livello Lavoratori che eseguono lavori con semplici conoscenze pratiche

VII livello Lavoratori che svolgono lavori di pulizia o equivalenti

Art. 4 (Distinzione tra Quadri, Impiegati ed Operai)

All'interno dell'articolo 34 le mansioni previste dal presente CCNL sono suddivise, come da legge,

in profili per Quadri, Impiegati ed Operai.

La distinzione è resa mediante l'indicazione per ogni gruppo della categoria di appartenenza.

Quadri

Art. 5 (Declaratoria)

Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi dell'Azienda nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti.

Art. 6 (Orario di lavoro)

40 ore settimanali, ovvero 39 o 38 con assorbimento di permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro ed ex festività. Regimi di orario particolari sono previsti per specifici tipi di attività.

Art. 7 (Formazione ed aggiornamento)

Al fine di garantire il mantenimento degli standards qualitativi e di migliorare la gamma dei servizi offerti, le aziende favoriranno l'accesso a specifici corsi di formazione per le materie di diretta competenza dei Quadri. Congedi per lavoratori studenti :Previa presentazione della documentazione per ogni esame sostenuto, sarà retribuito il giorno dell'esame più altre 40 ore lavorative annue per la preparazione

Diritto allo studio: Il lavoratore studente può usufruire di un massimo di 150 ore in un triennio

Art. 8 (Assegnazione della qualifica)

L'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo di oltre 180 giorni di calendario.

Art. 9 (Polizza assicurativa)

Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

L'azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 10 (Indennità di funzione)

A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro, l'azienda corrisponderà mensilmente ai lavoratori interessati un'indennità di funzione pari a € 90.00 (Novanta/00 euro) lordi per 14 mensilità. Per ciò che attiene al secondo livello, le parti firmatarie del presente accordo si impegneranno a perseguire l'obiettivo di caratterizzarlo per i seguenti aspetti: - valutazione delle prestazioni in relazione al conseguimento di obiettivi prefissati, concordati e correlati alle funzioni assegnate;

- verifica periodica delle potenzialità professionali per una migliore utilizzazione;
- definizione e revisione periodica di *bilanci di carriera*;
- verifica periodica di qualità, quantità e tempestività dei flussi informativi;
- modalità d'esercizio della formazione continua;
- incentivazione della mobilità professionale e di carriera

Art. 11 (Orario Flessibile)

Le Imprese potranno, senza alcun onere aggiuntivo, richiedere ai Quadri di fornire sino ad un massimo di 12 settimane annue di orario flessibile.

Per orario flessibile si intende la possibilità di lavorare con un orario di 48 ore settimanali e poi, in un periodo di minore carico di lavoro, da effettuare, per uguale numero di settimane, un orario di 32 ore settimanali.

Nel caso di applicazione dell'orario flessibile la retribuzione rimarrà invariata sia per il periodo di maggiore prestazione lavorativa sia per quello con minore prestazione.

L'Impresa che intenda effettuare l'orario flessibile per i quadri dovrà darne comunicazione scritta agli interessati con un preavviso di almeno 30 giorni .,

Art. 12 (Orario annuale)

I quadri che non hanno responsabilità di coordinamento e controllo di altri lavoratori e che non sono direttamente a contatto con la clientela, ovvero collegati con l'orario di apertura al pubblico ,potranno determinare l'articolazione della loro prestazione lavorativa su base annua.

Tale libera articolazione dell'orario annua dovrà rispettare tre criteri per essere valida: a) numero totale annuo di ore lavorate pari a quello contrattuale;

b) comunicazione scritta dell'articolazione dell'orario da parte del Quadro entro il 30 novembre per il piano orario dell'anno successivo;

c) accettazione da parte dell'azienda; decorsi 7 giorni dalla comunicazione, si intenderà accettata la proposta con la formula del silenzio-assenso;

d) per le donne quadro con figli minori in età scolare si deroga al punto c) .

Il quadro dovrà inviare copia della comunicazione al CST competente che provvederà, nel rispetto delle norme sulla privacy, a trasmettere all'Ente Bilaterale i dati per la statisticazione dell'utilizzo del presente strumento.

TITOLO III

Periodo di Prova

Art. 13 (Periodo di prova)

Liv. Q-1: 6 mesi; liv. 2-3: 60 gg.; liv. 4-5: 45 gg.; liv. 6-7: 30 gg.; operatori di vendita: 60 gg. (in giorni di calendario per i Liv. Q-1; in giorni di lavoro effettivo per gli altri livv.). Durante il periodo di prova la retribuzione non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.

Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento, da ambedue le parti, senza preavviso e senza diritto al trattamento di fine rapporto di lavoro ad eccezione dei ratei di ferie e tredicesima mensilità. Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta,

l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.

Art. 14 (Sospensione del periodo di prova)

Per i lavoratori assunti nei livelli quarto, quinto, sesto e settimo, l'eventuale malattia/infortunio, interromperà il computo dei giorni per il periodo di prova.

TITOLO IV

Assunzione

Art. 15 (Modalità di assunzione)

L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore.

L'assunzione può essere sia a tempo indeterminato che determinato, dell'avvenuta assunzione deve essere data esclusiva comunicazione ai sensi della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 (Comunicazioni Obbligatorie)

L'assunzione sia a tempo indeterminato che determinato dovrà risultare da atto scritto e contenente le seguenti indicazioni: -la località alla quale é destinato;

-la data di decorrenza dell'assunzione;

-la durata del rapporto di lavoro, l'orario di lavoro e la sua distribuzione settimanale;

-il livello professionale cui viene assegnato;

-il periodo di prova ;

-la qualifica;

-la retribuzione;

-il numero di matricola;

-tutte le altre condizioni eventualmente concordate.

Art . 16 (Documenti per l'assunzione)

Per l'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti: - Numero di Codice fiscale;

- Certificato del TITOLO di studio e/o documento equipollente allo stesso;

- Certificato di Disponibilità all'impiego o certificato iscrizione liste collocamento ;

- Documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano in possesso;

- Eventuale attestazione sanitaria per quelle qualifiche ove questa è richiesta dalla vigente normativa;

- Documenti e dichiarazioni necessari per l'applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;

- Accettazione della lettera di assunzione;

- Dichiarazione di accettazione della normativa del presente contratto collettivo;

- Altri documenti e certificati che la ditta riterrà opportuno richiedere;

- Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per lo svolgimento degli adempimenti di legge;

- Permesso di soggiorno (per lavoratori extracomunitari)

- le documentazioni richieste possono essere sostituite, ai sensi della normativa vigente, da dichiarazioni scritte che il lavoratore neoassunto autocertifica

E' in facoltà della impresa di richiedere, prima della assunzione, il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi. Nel corso del rapporto di lavoro il lavoratore deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni per il nucleo familiare. L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.

Il lavoratore deve dichiarare all'impresa la sua residenza e domicilio e gli eventuali cambiamenti.

Per i documenti per i quali la legge preveda determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi. Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire al lavoratore , che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza. Per quanto riguarda il libretto di lavoro e la scheda professionale si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge..

TITOLO V

Lavoro Part-Time

Art. 17 (Definizione)

Per lavoro a tempo parziale (part-time) si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto. In attuazione dei rinvii disposti dal D.Lgs. 10/9/2003 n. 276, le parti convengono di regolare come di seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale.

A)

Il rapporto a tempo parziale può essere di tipo: -"orizzontale", come riduzione dell'orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno;

-"verticale", come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;

-"misto", come combinazione del tempo parziale "orizzontale" e "verticale".

L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato od indeterminato, deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore, risultante da atto scritto; tale requisito è necessario anche per il passaggio del rapporto part-time a quello a tempo pieno e viceversa (in questo ultimo caso l'accordo deve essere convalidato dalla Direzione provinciale del Lavoro) .

Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro al tempo pieno e l'azienda, per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale, potrà assumere altro personale fino al termine del periodo concordato con il lavoratore sostituito.

Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati l'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell'anno (part-time verticale o misto), nonché, in caso di nuova assunzione con contratto a tempo parziale, gli altri elementi previsti dall'art. 3 del presente CCNL. I lavoratori studenti o affetti da gravi patologie godono del diritto di ripensamento , consistente nella revoca del consenso alle clausole flessibili ed elastiche con cui il datore di lavoro può di norma modificare un contratto part-time.

Art. 18 (Minimo orario)

Orario Part-time settimanale, almeno 16 ore; mensile, almeno 64 ore; annuale, almeno 532 ore.

Per gli studenti o i lavoratori già occupati a tempo parziale in altra azienda, part-time di 8 ore al sabato. Previsto part-time verticale con giornate a tempo pieno. PART-TIME PER MALATTIA O ASSISTENZA: Malati oncologici ; Assistenza anziani; Genitore o tutore di minore di 3 anni e 14anni portatore di handicap Possibilità di ottenere la diminuzione temporanea dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 36 mesi.

Per facilitare i lavoratori che necessitano di questo istituto, l'Ente Bilaterale ha la delega di valutarne la reale applicazione.

TITOLO VI

Apprendistato

Art. 19 (Campo d'azione)

1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,
2. apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere,
3. apprendistato di alta formazione e ricerca.

obblighi:

forma scritta, patto di prova, piano formativo individuale, divieto di cottimo, sotto-inquadramento fino a massimo due livelli o pagamento della retribuzione in percentuale, presenza di tutor o referente aziendale, riconoscimento della qualifica professionale in azienda e fuori, registrazione dell'attività di formazione attraverso l'uso di libretto, finanziabilità dei precorsi formativi attingendo a fondi paritetici, possibilità di reiterazione del periodo di formazione provocato da malattie o altre assenze involontarie, divieto di recesso durante il periodo di formazione per entrambe le parti, divieto di licenziamento durante il percorso formativo tranne che per giusta causa o giustificato motivo, possibilità di recedere dal contratto mediante preavviso in ossequio all'art. 2118 del Codice civile.

- durata minima del contratto pari a 6 mesi;
- stabilizzazione del 50% di apprendisti assunti nell'ultimo triennio (30% per i primi tre anni di applicazione della nuova norma) fatte salve le interruzioni dei rapporti nel periodo di prova;
- dimissioni o licenziamento per giusta causa;
- assunzione di apprendisti in rapporto di 3 ogni 2 maestranze specializzate in servizio.

Al fine del conseguimento di qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore annue

retribuite.

Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e non siano intercorse tra l'uno e l'altro periodo di interruzioni superiori a 12 mesi.

La durata minima dell'addestramento o del tirocinio sarà di 6 mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di addestramento professionale regionali o da Enti e Istituti riconosciuti dalle Regioni e dalle associazioni sindacali emanatrici del presente contratto, sempre che i suddetti titoli siano dell'indirizzo didattico specifico rispetto alla attività esplicata nell'apprendimento.

Le percentuali da calcolare sulla paga base nazionale, per determinare la retribuzione dell'apprendista, sono quelle appresso riportate nella tabella seguente :

Durata massima 4 anni

Livello Primo anno Secondo anno Terzo anno Quarto anno

III livello 60% 65% 75% 85%

IV livello 65% 70% 75% 85%

V livello 70% 80% 85% ---

VI livello 70% 85% ---- ---

Per quanto si riferisce alla assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, valgono le norme di legge.

Art . 20 (Adempimenti)

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, nei modi e termini di legge agli enti preposti, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.

Il datore di lavoro è tenuto inoltre a comunicare, agli uffici competenti, i nominativi degli apprendisti che per qualsiasi motivo cessano il rapporto di lavoro entro 5 giorni dalla cessazione stessa.

TITOLO VII

TELELAVORO

Art . 21 Compatibilmente con l'attività svolta dalle aziende che applicano il presente accordo e rispettando il vincolo della segretezza e le disposizioni aziendali, il dipendente a propria richiesta può instaurare un rapporto di lavoro a domicilio denominato "tele-lavoro".

Il rapporto è caratterizzato dal fatto che la prestazione viene resa presso il domicilio del lavoratore, con attrezzature fornite dal datore di lavoro, il quale le cede in comodato d'uso e ne è l'unico proprietario.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro dovranno essere rese disponibili entro 12 ore dalla cessazione e non potranno mai essere trattenute a pagamento di spettanze di lavoro.

Con l'instaurazione del tele-lavoro vengono azionati automaticamente gli artt. 2051, 2105 e 2125 CC. Il rapporto denominato "tele-lavoro" deve risultare da atto scritto ed è compatibile con il part time e con tutta la parte normativa del presente accordo.

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia (legge n. 877/73).

La retribuzione dei dipendenti impegnati nel "tele-lavoro" sarà ridotta del 30% rispetto alla paga base nazionale, poiché non sostengono spese per la produzione del reddito, non recandosi presso l'azienda per rendere la prestazione lavorativa.

TITOLO VII

LAVORATORI STUDENTI

Art . 22 In attuazione dell'art. 10, legge n. 300/70, per le imprese con un minimo di 8 dipendenti, si conviene: a) Lavoratori studenti universitari.

A tali lavoratori sarà concesso 1 giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto.

Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuito sono elevati a 4.

Ai lavoratori che nel corso dell'anno devono sostenere esami potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti sino ad un massimo di 20 giorni l'anno.

b) Lavoratori studenti di scuole superiori e di scuole professionali.

A tali lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami di diploma.

Ai lavoratori predetti possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni nel corso dell'anno.

Ai lavoratori che nel corso dell'anno devono sostenere gli esami di diploma, potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti fino ad un massimo di 30 giorni.

L'azienda potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.

Nell'arco di ogni anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati della azienda, ma compatibilmente con l'esigenza del regolare svolgimento della attività produttiva. I permessi retribuiti di cui al presente articolo non rientrano nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi della legge n. 402/96.

TITOLO VIII

Gli Istituti della Riforma Biagi” (D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276)

Art. 23 (Premessa)

Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.

Art. 24 (Richiami normativi)

Gli istituti considerati nel presente TITOLO trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in particolare: - per la somministrazione di lavoro: artt. 27, 28, 29, 30; - per il lavoro intermittente: artt. 31 e 32; - per il lavoro ripartito: art. 33.

Art. 25 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato)

Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e segg. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell'impresa, che assume le vesti negoziali di “utilizzatore”.

Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e può essere concluso quindi ogni qualvolta l'impresa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa stessa.

In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell'istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi: punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza; per l'esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale.

Art. 26 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato)

Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alle Sezioni I e II dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività: a)

- a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
- b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
- c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
- d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
- e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
- f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
- g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE)

n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa.

Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potrà essere stipulato per le lavorazioni e/o attività che saranno dettagliate dall'Ente bilaterale, mediante gli strumenti operativi individuati dal presente CCNL.

Art. 27 (Obblighi di informazione)

L'impresa utilizzatrice comunica alle R.S.U. e, in mancanza, alle OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:

a) il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 21 e 22 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi;

b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale.

Art. 28 (Diritti dei lavoratori somministrati)

Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti artt. 21 e 22 presso l'impresa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.

Con riferimento alle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa la contrattazione di secondo livello dovrà prevedere la quantificazione e le modalità di corresponsione per le categorie di lavoratori somministrati presenti in azienda. In mancanza di previsione ai lavoratori somministrati verrà riconosciuto, in frazione annua, lo stesso trattamento previsto per i lavoratori a tempo indeterminato occupati in azienda.

I lavoratori somministrati hanno diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa utilizzatrice.

Con riferimento al godimento dei permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali, il lavoratore somministrato che ne fa richiesta durante l'esecuzione del contratto di somministrazione conserva il posto presso l'impresa utilizzatrice fino alla scadenza del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Art. 29 (Lavoro intermittente)

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato nelle seguenti ipotesi.

a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate per i casi di svolgimento del lavoro straordinario come evidenziati nel successivo art. 65;

b) in via sperimentale per prestazioni comunque rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento;

c) per prestazioni da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi che saranno individuati dalle parti entro sei mesi dalla firma del presente CCNL.

Successivamente l'aggiornamento dei periodi e/o la loro modifica-abrogazione sarà competenza dell'Ente bilaterale.

Ai fini della stipula dei contratti di lavoro intermittente di cui al precedente comma 1, lett. c) s'intende: - per "fine settimana" il periodo che va dall'apertura ordinaria del venerdì alla chiusura ordinaria della domenica;

- per "ferie estive" il periodo che va dall'ultimo lunedì di maggio al primo sabato di ottobre;

- per "vacanze natalizie" il periodo che va dal sabato precedente all'8 dicembre al sabato successivo al 6 gennaio;

- per "vacanze pasquali" il periodo che va dal venerdì che precede la domenica delle palme al martedì successivo alla Pasqua.

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo indeterminato, ma anche a termine secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Nel contratto di lavoro a chiamata (per prestazioni lavorative senza carattere di continuità) vige un ulteriore obbligo di **comunicazione** di assunzione del

lavoratore intermittente presso la Direzione Territoriale del Lavoro, a carico del datore di lavoro, in mancanza della quale è prevista una sanzione amministrativa..

Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la R.S.U. e, a livello territoriale, le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo nazionale.

Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale.

Art. 30 (Diritti e doveri del lavoratore intermittente)

Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.

Se nel contratto di lavoro intermittente è previsto l'obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è altresì stabilita la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, la stessa è prevista nella misura pari al 25% della retribuzione mensile, calcolata ai sensi dell'art. 125 del CCNL. In ogni caso si tiene conto di quanto previsto dal DM 10 marzo 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

In caso di malattia o di altro evento da cui deriva la temporanea impossibilità di rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente è tenuto a informare il datore di lavoro secondo le modalità previste dall'art. 102 del presente CCNL, nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Se il lavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.

Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata, nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, è ricompreso nella fattispecie della assenza ingiustificata.

Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

Art. 31 (Lavoro ripartito)

Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa, per cui ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ripartito sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.

I lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, informando preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale. Nelle aziende dotate di rilevazione automatica delle presenze non vi è obbligo di preventiva informazione.

Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.

Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale, salvo che il datore di lavoro chieda al lavoratore superstite, che si renda disponibile, di adempiere l'obbligazione lavorativa, in tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi del presente CCNL.

In caso di licenziamento per motivi disciplinari di uno dei lavoratori coobbligati il lavoratore superstite potrà, entro 7 giorni dall'evento, proporre al datore di lavoro un candidato alla sostituzione del lavoratore licenziato. In caso di mancato superamento del periodo di prova da parte del sostituto anche il rapporto di lavoro del lavoratore superstite si estingue ai sensi dell'art. 41, comma 5 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la R.S.U. e le OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito. Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale.

Art. 32 (Soglie numeriche)

I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso un'impresa utilizzatrice che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui ai precedenti artt. 21 e 22, non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti: Lavoratori dipendenti Contratti flessibili da 0 a 5 - 1 contratti flessibili da 6 a 9 - 2 contratti flessibili da 10 a

12 - 3 contratti flessibili da 13 a 18 - 5 contratti flessibili da 19 a 22 - 6 contratti flessibili La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nell'impresa ai sensi dei precedenti artt. 27 e 28 è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto dell'attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fine le frazioni di unità si computano per intero.

Art. 33 (Gestione delle controversie)

In caso di controversie tra azienda e lavoratore sui contenuti o sull'applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le Parti, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le associazioni firmatarie ed i loro assistiti, quanto segue:

a) per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all'Ente Bilaterale e successiva attivazione della Commissione di conciliazione istituita, come da norma, da tre arbitri un datoriale, uno delle associazioni dei lavoratori ed uno - con funzioni di Presidente – nominato dal locale UPLMO;

b) per controversie sull'applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell'attore della vertenza della copia degli atti all'Ente Bilaterale, ai fini di consentirne un'attività di statistica e valutazione giurisprudenziali .

TITOLO XII

Orario di Lavoro

Art. 46 (Orario di lavoro settimanale)

Settimanale: 40 ore di media annua (di norma ripartite su 5 gg.). Giornaliero: massimo 10 ore.

Per il lavoro prestato in turni è prevista una maggiorazione oraria dell'8%.

Art. 47 (Esposizione orario di lavoro)

Gli orari di lavoro praticati nell'azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile, a tutti i dipendenti e devono essere comunicati, da parte dell'azienda o del CST, all'Ispettorato del Lavoro.

TITOLO XIII

Lavoro Straordinario

Art. 48 (Lavoro straordinario)

Il lavoro straordinario è quello eccedente l'orario normale di lavoro giornaliero o settimanale contrattuale.

Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni d'opera straordinarie e a carattere individuale nei limiti di 180 ore annue.

Le maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria eccedente la normale retribuzione sono: Tipologia Intermedi Impiegati Lavoro oltre le 40 ore diurno 45% Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo 50% Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore) 60 % Lavoro eseguito nelle festività 50% Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni 40% Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriali notturno 50% Lavoro a turni notturno 30% Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 45% Lavoro notturno festivo 50% Lavoro domenicale con riposo compensativo 10% Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili tra loro.

Art. 49 (Lavoro supplementare)

Per lavoro supplementare si intende quello prestato dal lavoratore part-time fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 5, legge n. 863/1984, sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, nella misura di 60 ore annue, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative: - compilazione degli inventari e cali merce, periodo di vendita prenatalizio o di analoghe brevi necessità di intensificazione dell'attività lavorativa aziendale;

- particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti.

Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 25%.

Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione di fatto, esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito. Essa è compresa in ogni caso nella quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod.civ.

Ferma restando l'applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti.

Saranno valide altresì intese a livello aziendale o di unità che, alla luce di ulteriori specifiche

esigenze organizzative, similari a quelle di cui sopra, prevedano quantità superiori a quelle indicate al secondo comma del presente articolo.

Art. 50 (Registro lavoro supplementare e straordinario)

Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate a cura dell'azienda su apposito registro. Le Organizzazioni sindacali regionali o provinciali firmatarie del presente CCNL potranno consultarlo o presso la sede dell'Azienda oppure presso la sede del CST competente territorialmente. Il registro di cui al presente articolo può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la gestione del personale informatizzata. Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali e provinciali, presso la sede del CST competente territorialmente. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle Aziende che abbiano la contabilità informatizzata presso il CST.

La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamentari.

Art. 51 (Lavoro ordinario notturno)

Le ore di lavoro ordinario prestato di notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata del 15%.

TITOLO XIV

Riposo Settimanale, Festività, Ferie, Permessi

Art. 52 (Riposo settimanale)

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 53 (Festività nazionali)

Le festività che dovranno essere retribuite sono le seguenti: festività nazionali: 25 Aprile - Ricorrenza della liberazione 1 Maggio - Festa del lavoro 2 Giugno – Festa della Repubblica festività infrasettimanali: 1 Gennaio - Capodanno 6 Gennaio - Epifania Il giorno del lunedì dopo Pasqua 15 Agosto - Festa dell'Assunzione 1 Novembre - Ognissanti 8 Dicembre - Immacolata Concezione 25 Dicembre - Natale 26 Dicembre - Santo Stefano La solennità del Santo Patrono del Comune dove ha sede l'impresa.

Le ore di lavoro prestate, nei giorni festivi sopraindicati, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo.

Le Giornate del 29 giugno, Santi Pietro e Paolo, del 2 Novembre, Commemorazione dei Morti, e del 4 Novembre, Anniversario della Vittoria, saranno retribuite come festive.

Art. 54 (Ferie e permessi)

Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giornate.

Le ferie sono irrinunciabili.

Le ferie non potranno essere frazionate in più di tre periodi.

Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore durante il periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese sostenute.

Le ferie non potranno avere inizio né di domenica, né di giorno antecedente la domenica, né tanto meno nel giorno festivo e in quello antecedente il giorno festivo ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese.

In caso di licenziamento o dimissioni spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto per quanti sono stati i mesi di effettivo servizio prestato nell'anno.

TITOLO XV

Congedo Matrimoniale - Servizio Militare

Art. 55 (Congedo matrimoniale)

Al lavoratore non in prova sarà concesso in occasione del matrimonio un periodo di congedo matrimoniale della durata di 15 giorni consecutivi.

Durante tale periodo il lavoratore dipendente avrà diritto alla normale retribuzione di fatto mensile.

La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore salvo casi eccezionali, con un anticipo di 15 giorni. La celebrazione dovrà essere documentata con il certificato di matrimonio entro 30 giorni successivi al termine del periodo di congedo. In caso di chiamata alle armi, obblighi di leva, di servizio civile o richiamo alle armi, si fa riferimento alle leggi in vigore. Il lavoratore, entro trenta giorni dal congedo, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio; in mancanza, il rapporto è risolto.

Il periodo trascorso durante il periodo di leva va computato nell'anzianità di servizio a soli effetti dell'anzianità. I periodi di servizio militare per ferma volontaria risolve il rapporto di lavoro senza il diritto al riconoscimento dei benefici di cui sopra, per i periodi eccedenti la durata normale del servizio di leva.

Art. 56 (congedo paternità)

Viene introdotto nel presente contratto ,il congedo di paternità obbligatorio solo per un giorno e due facoltativi, che si sottraggono alle 20 settimane di congedo della madre (con il suo consenso).

TITOLO XVI

Missioni e Trasferimenti

Art. 57 (Missioni)

Al lavoratore in trasferta oltre al rimborso dell'importo delle spese viaggio e di altre, eventualmente, sopportate per conto della ditta, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera da determinarsi direttamente tra datore di lavoro e dipendente ma comunque non inferiore al 8% della retribuzione stessa .

Se al lavoratore verranno attribuite mansioni comportanti l'impiego di mezzi di locomozione tali mezzi e relative spese saranno a carico dell'azienda.

Art. 58 (Trasferimenti)

I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:

a) al lavoratore che non sia capofamiglia:

1. il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve;
2. il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3. il rimborso dell'eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
4. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dal precedente art. 69 ovvero un rimborso a piè di lista con le modalità indicate nello stesso articolo;

b) al lavoratore che sia capofamiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:

1. il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per se e per le persone di famiglia;
2. il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio per se e per le persone di famiglia;
3. il rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o dar luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
4. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per se e per ciascun convivente a carico; per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a tre quinti. In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto ed alloggio sostenute dal lavoratore per se e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare.

Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a 8 giorni dopo l'arrivo del mobilio.

Il trasferimento dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.

In tali ipotesi, ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.

Art. 59 (Disposizioni per i trasferimenti)

A norma dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore non può essere trasferito da un'unità aziendale ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro sei mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.

TITOLO XVII

Sospensione dal Lavoro

Art. 60 (Sospensione del lavoro)

In caso di sospensione dal lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro ed, indipendente dalla volontà del lavoratore, il lavoratore ha diritto alla retribuzione di fatto per tutto il periodo della sospensione.

La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi

atmosferici straordinari, casi di forza maggiore e scioperi.

TITOLO XVIII

Anzianità di Servizio

Art. 61 (Aumenti per anzianità)

L'anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione, quali che siano le mansioni svolte.

Gli importi dovuti dagli scatti di anzianità saranno pagati dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del biennio, fino ad un massimo di 5 bienni.

Gli aumenti periodici sono pari a quelli riportati nella tabella seguente

Livello Importo
1° (Quadri) 31,22
1° Livello 29,83
2° Livello 27,50
3° Livello 25,92
4° Livello 22,30
5° Livello 20,74
6° Livello 19,69
7° Livello 18,65

Art. 62 (Anzianità convenzionale)

Si richiamano le vigenti normative di Legge per tutti i lavoratori che, appartenendo alle categorie previste dal legislatore, si vedranno riconosciuta la maggiorazione di anzianità convenzionale.

TITOLO XIX

Congedi - Diritto allo Studio

Art. 63 (Congedi retribuiti)

In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere in qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti con facoltà di dedurli dalle ferie annuali.

Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, e che, in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300 hanno diritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti, le Aziende concederanno altri cinque giorni retribuiti, pari a 40 ore lavorative all'anno, per la relativa preparazione.

I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova)

Art. 64 (Diritto allo studio)

Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea.

I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data.

Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.

I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma.

Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno.

In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito.

A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.

Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la

Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.

I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative.

Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti.

E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.

TITOLO XX

Gravidanza e Puerperio

Art. 65 (Astensione dal lavoro della lavoratrice)

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità previste dalle leggi in vigore. Per quanto non previsto dalle leggi in vigore si stabilisce quanto segue:

- a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
- b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
- c) per i tre mesi dopo il parto;
- d) per un ulteriore periodo di sei mesi (facoltativo) dopo il periodo di cui alla lettera c) .

Il godimento dei periodi di cui alle lettere a) e c), può, usufruirsi mediante presentazione di idonea certificazione medica del Servizio Sanitario Nazionale, essere così diversamente articolato:

- a) per il mese precedente la data presunta del parto indicata dal certificato medico di gravidanza;
- c) per i quattro mesi dopo il parto.

La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova) .

Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

Ai sensi dell'art. 4 del DPR 25 novembre 1976, n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.

In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.

I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lettere a) , b) , c) , devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.

Il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) è computato nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, ed alle mensilità supplementari.

Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari rispettivamente all'80% ed al 30% della retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. i della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l'INPS provvede

direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto, ai sensi del sesto comma dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applica l'articolo 6, legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Art. 66 (Astensione dal lavoro del lavoratore)

Il diritto di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 67 è riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 legge 9 dicembre 1977, n. 903, e sue successive modificazioni, alle condizioni previste nello stesso articolo, nonché in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 19 gennaio 1987, ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità.

Il diritto di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 42 è riconosciuto, in alternativa alla Madre, e al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, alle condizioni previste nello stesso articolo.

Art. 67 (Permessi per assistenza)

Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo. Quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo diviene uno solo.

Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 21 febbraio 1993.

La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata in ogni caso all'esplicito consenso scritto della madre. Inoltre, il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i periodi in cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei periodi di astensione obbligatoria o di assenza facoltativa o quando, per altre cause, l'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso.

I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.

Per detti riposi è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.

L'indennità è anticipata dal datore ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'art. 8, legge 9 dicembre 1977, n. 903.

I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n.635, sulla tutela del lavoro delle donne.

La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.

Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore, ferme restando le condizioni e le modalità di godimento di cui all'art. 7, legge 9 dicembre 1977, n.

I periodi di assenza di cui al penultimo e terzultimo comma sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari, ai sensi dell'art. 7 ultimo comma, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e al trattamento di fine rapporto.

Art. 68 (Normativa)

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di assenze valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

TITOLO XXI

Malattie ed Infortuni

Art. 69 (Malattia)

Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento e fermi restando gli obblighi di cui al successivo art. 72 il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli articoli seguenti del presente contratto.

Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto agli articoli seguenti del presente contratto.

Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza

stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dagli articoli seguenti del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei Servizi sanitari indicati dalla Regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 70 (Obblighi del lavoratore)

Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.

Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro.

Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.

Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore dei quali ultimi il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, legge 11 novembre 1983, n. 638, quattordicesimo comma, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda.

In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dal presente contratto.

Art. 71 (Periodo di comportamento)

Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto dagli articoli del presente contratto.

Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.

Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

Art. 72 (Trattamento economico di malattia)

Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto alle normali scadenze dei periodi di paga: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite per i dipendenti del settore industria, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33.

L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33;

b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:

1. 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2. 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;
3. 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 93.

Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.

Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel

periodo precedente alla data di risoluzione del rapporto dell'anno di calendario in corso.

Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.

Art. 73 (Infortunio)

Così come previsto dal Decreto legislativo numero 626/94 e successive modificazioni, il datore di lavoro è obbligato dall'art. 4, comma O, del succitato decreto a tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno.

Per la copertura assicurativa dei lavoratori da infortuni sul lavoro e le malattie professionali le Aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL i propri dipendenti, secondo la normativa vigente. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

Art. 74 (Trattamento economico di infortunio)

Ai sensi dell'art. 73, DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una intera quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 91 per la giornata in cui avviene l'infortunio.

A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure:

- 1) 60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza) ;
- 2) 75% (cento per cento) per i giorni dal quarto in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 91.

L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge.

Art. 75 (Festività)

Ai sensi della legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto ad un'indennità integrativa di quella a carico rispettivamente dell'INPS e dell'INAIL, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto di cui all'art. 91.

Art. 76 (Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio)

Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 rispettivamente dagli artt. 71 e 73 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.

I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata r. r. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.

Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.

Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente art. 73; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.

Art. 77 (Tubercolosi)

I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti sanitari o Case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Province e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare. Nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa. Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9, legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia. In caso di contestazione il merito all'idoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Presidio sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, legge 28 febbraio 1953, n. 86.

Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura, quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.

Art. 78 (Rimando alla vigente normativa)

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e Regolamentari vigenti.

TITOLO XXII

Part-Time Temporaneo per Malattia o Assistenza

Art. 79 (Definizione)

Nell'ottica di facilitare il superamento di specifici momenti di difficoltà da parte del lavoratore, le Parti stipulanti il presente CCNL hanno inteso definire uno strumento che riducendo il carico di lavoro, in via temporanea, faciliti il successivo reinserimento del lavoratore colpito o da malattia o da gravi emergenze familiari.

A tal fine le Parti hanno individuato nel Part-Time temporaneo lo strumento più rispondente ai su esposti obiettivi.

Le Parti riconfermano che, salvo la durata temporale, i rapporti di lavoro regolati dal presente TITOLO sono in tutto e per tutto assimilabili a quelli definiti e normati nella fattispecie del Part-Time dal presente contratto collettivo.

Art. 80 (Durata temporale del Part-Time temporaneo)

I lavoratori potranno richiedere la riduzione temporanea dell'orario di lavoro per periodi di tre o sei mesi, rinnovabili a richiesta del lavoratore, sino ad un massimo di 36 mesi – cumulabili anche in diverse richieste non tutte cronologicamente collegate.

Tutte le comunicazioni inerenti la richiesta della riduzione e le eventuali sue proroghe andranno effettuate mediante raccomandata r. r.

Art. 81 (Beneficiari)

Possono utilizzare il Part-Time temporaneo tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, che rientrino nelle seguenti categorie: - malati oncologici;

- Assistenza agli anziani;
- genitore o tutore legale di minore di anni 3;
- genitore o tutore legale di minore di anni 14 portatore di handicap.

Art. 82 (Malati Oncologici)

Per malati oncologici si intendono i lavoratori, assunti a tempo indeterminato, che risultino affetti da malattie oncologiche e che dopo la prima fase di cure necessitino o di un periodo di minore stress da lavoro o di effettuare cicli di cure successive atte a garantire la completa guarigione.

Per la richiesta del Part-Time temporaneo il lavoratore dovrà produrre idonea documentazione rilasciata dal centro sanitario che lo ha in cura; nella documentazione non dovranno essere riportate da parte dei sanitari altre indicazioni salvo quella di affezione oncologica.

Art. 83 (Assistenza Anziani)

Per assistenza ad anziani conviventi, si intendono i lavoratori, assunti a tempo indeterminato, che convivano con anziani – legati da vincolo di parentela – che risultino non più autosufficienti.

Per la richiesta del Part-Time temporaneo il lavoratore dovrà produrre idonea documentazione rilasciata dal centro sanitario che ha in assistenza l'anziano e analoga documentazione, non sostituibile con autocertificazione – della effettiva convivenza tra lavoratore ed anziano.

Art. 84 (Assistenza minori di anni 3 a carico)

Per assistenza di minori di anni 3 a carico, si intende il lavoratore, assunto a tempo indeterminato, che esercitando la patria potestà sul minore ed essendo quindi il solo genitore convivente con il minore, intenda assisterlo sino al compimento dell'età per l'iscrizione nelle scuole materne.

Per la richiesta del Part-Time temporaneo il lavoratore dovrà produrre l'atto di nascita del minore, la certificazione inerente e la documentazione comprovante la sua natura di genitore unico, quale a TITOLO esemplificativo: atto di morte dell'altro genitore, sentenza di divorzio con assegnazione giudiziale del minore, sentenza di separazione legale con assegnazione giudiziale del minore, atto di affidamento per i tutori legali, certificazione comprovante la fattispecie del padre ignoto.

Art. 85 (Assistenza minori di anni 14 portatori di handicap)

Per assistenza di minore di anni 14 portatore di handicap, si intende il lavoratore, assunto a tempo

indeterminato, che intenda assistere un minore portatore di handicap su cui eserciti la patria potestà o comunque la tutela legale sino al compimento del quattordicesimo anno di età per l'iscrizione nelle scuole materne.

Per la richiesta del Part-Time temporaneo il lavoratore dovrà produrre idonea documentazione comprovante l'effettivo stato di handicap psichico-fisico-motorio o intellettuale del minore.

Art. 86 (Trasformazione Part-Time temporaneo in definitivo)

Ai lavoratori che, terminati i 36 mesi di massima durata del Part-Time temporaneo, facciano richiesta di passaggio definitivo all'orario ridotto, le aziende riconosceranno un TITOLO di preferenza nel passaggio, sempre che le esigenze organizzative dell'impresa lo consentano.

Art. 87 (Richiesta di annullamento del Part-Time temporaneo)

In caso di richiesta da parte del lavoratore in Part-Time temporaneo di interrompere la prestazione lavorativa ridotta prima della sua naturale scadenza, è facoltà dell'azienda valuterà positivamente la domanda, sempre che non si sia provveduto ad effettuare una assunzione a tempo determinato per la copertura delle ore lavorative mancanti.

Art. 88 (Deleghe all'Ente Bilaterale)

Le Parti delegano l'Ente Bilaterale per la valutazione della reale applicazione del presente istituto e per individuare eventuali modifiche che lo possano rendere più rispondente alla volontà delle aziende di facilitare i lavoratori sottoposti a temporanei momenti di minore capacità/disponibilità lavorativa.

TITOLO XXIII

Trattamento Economico

Art. 89 (Voci retributive)

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci: - paga base nazionale;

- indennità di funzione direttive;
- scatti di anzianità di servizio maturati;
- terzi elementi provinciali ove esistessero;
- eventuali assegni ad personam.

Art. 90 (Divisore orario e giornaliero)

La quota oraria della retribuzione sia normale che di fatto si ottiene dividendo l'importo mensile per il seguente divisore convenzionale: 168.

La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26.

Art. 93 (Paghe contrattuali)

Con decorrenza dal primo giorno di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro le paghe basi conglobate sono le seguenti

Livello Paga Base Contrattuale:

- 1° Livello Quadri 1838,21 compesa indennità di funzione
- 1° Livello 1711,27
- 2° Livello 1548,28
- 3° Livello 1434,56
- 4° Livello 1328,32
- 5° Livello 1266,17
- 6° Livello 1127,19
- 7° Livello 1.076,33

Art. 91 (Indennità cassa)

Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa e con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 1.5% della paga base nazionale.

Art. 92 (Modello di cedolino paga)

Le aziende dovranno consegnare ai lavoratori, il giorno fissato per il pagamento dello stipendio, un cedolino paga che sia conforme per contenuti ed intelligibilità al modello fac-simile che le Parti hanno concordato e che sarà successivamente elaborato dall'Ente Bilaterale .

TITOLO XXIV

Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari

Art. 93 (Condizioni di miglior favore)

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto alla data di stipulazione del presente accordo.

Le eventuali eccedenze tabellari saranno conservate come "assegno ad personam".

Art. 94 (Procedure di prima applicazione del presente contratto)

In sede di prima applicazione del presente contratto nelle aziende che hanno già in forza personale ora inquadrato con altri contratti collettivi andrà seguita la seguente procedura:

- a) comunicazione a tutti i lavoratori del cambio di contratto;
- b) consegna a tutti i lavoratori di copia del contratto con annessa specificazione del nuovo livello di inquadramento in cui migreranno;
- c) comunicazione, anche unita alla nota di cui al punto b) della nuova composizione delle voci retributive che andranno così a comporsi: 1) paga base prevista per il livello di inquadramento;
- 2) eventuali eccedenze retributive nella paga base del trattamento vecchio rispetto al nuovo, andranno pagate quale assegno ad personam non riassorbibile e valevole per tutte le voci della retribuzione differita;
- 3) eventuali eccedenze retributive derivanti da diversi istituti contrattuali, siano essi nazionali/territoriali/aziendali, andranno mantenute quali voci retributive, non valide ai fini della retribuzione differita, e riassorbibili nel caso di rinnovi, mediante il presente contratto ed i suoi contenuti, in analoghe causali.

Art. 95 (indennità contrattuali di disagio ambientale)

Per i lavoratori che prestano normalmente la loro attività nelle condizioni sotto descritte le parti in azienda potranno prevedere un'indennità "di disagio", da corrispondersi limitatamente al tempo di effettivo lavoro prestato in tale condizione, non calcolando i periodi di tempo inferiori a 30 minuti consecutivi.

- Disagio freddo.

Ai lavoratori che svolgono la loro prevalente attività nelle celle frigorifere, nelle quali la temperatura deve essere mantenuta costantemente inferiore a 5 gradi centigradi, verrà corrisposta una percentuale pari al 6% della paga base oraria.

- Disagio caldo.

Ai lavoratori che svolgono la loro prevalente attività in ambienti nei quali la temperatura per necessità di esercizio sia superiore a 38 gradi centigradi verrà corrisposta una percentuale pari al 6% della paga base oraria.

- Disagio umido.

Ai lavoratori che svolgono la loro prevalente attività in ambienti con tassi di umidità costanti, per necessità di esercizio, superiori al 95%, verrà corrisposta una percentuale pari al 6% della paga base oraria.

TITOLO XXV**Mensilità aggiuntive****Impiegati: 14.****Art. 96** (Tredicesima)

In occasione delle festività natalizie l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.

Art. 98(Quattordicesima)

Nel mese di giugno l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della mensilità aggiuntiva per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.

TITOLO XXVI**Fondo Pensioni Integrativo****Art. 99** (Adempimenti Legge 335/95)

Le parti in ottemperanza alla legislazione vigente in materia pensionistica si danno atto della disponibilità ad intraprendere un percorso per l'attivazione di idonei strumenti pensionistici a livello contrattuale o interconfederale.

In ottemperanza della legge 335/95 i dipendenti delle Aziende applicanti il presente CCNL potranno richiedere l'attivazione, nelle forme e nei modi stabiliti dalla citata legge e dai regolamenti ministeriali in materia, di strumenti assicurativi personali.

Le Aziende potranno, mediante stipula di accordi aziendali, individuare forme di miglior favore per i dipendenti in presenza di specifiche convenzioni.

Le Parti convengono che espletato l'iter autorizzatorio di cui alla normativa vigente si

incontreranno per verificare congiuntamente le opzioni praticabili al fine di dare pratica attuazione alla previsione di cui all'articolo 101 del CCNL.

Art. 100 (Competenze)

Le Parti, fermi restando i diritti individuali e collettivi previsti dalla normativa vigente, decidono di demandare all'ENTE BILATERALE NAZIONALE AUTONOMO – E.B.N.A.. ente di diretta emanazione del CCNL la gestione degli eventuali adempimenti connessi con la creazione ed attivazione di un fondo pensionistico chiuso.

TITOLO XXVII

Doveri del Personale e Norme Disciplinari

Art. 101 (Obbligo del prestatore di lavoro)

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri connessi con la sua mansione, di usare modi cortesi con la clientela, di rispettare scrupolosamente le disposizioni amministrative e di legge specie per quanto attiene ai lavoratori a contatto con merci alimentari sempre che gli adempimenti siano di competenza per mansione ed inquadramento.

Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le dotazioni strumentali e i materiali di consumo, di cooperare alla prosperità dell'impresa.

Il lavoratore ha l'obbligo di uniformare il proprio comportamento con i colleghi al massimo rispetto delle possibili differenze di razza, sesso, religione e cultura che possano esistere tra i colleghi.

E' altresì obbligatorio il rispetto del Testo Unico n. 196/03 per i dipendenti che per motivi di lavoro vengano a conoscenza dei dati sensibili dei propri colleghi.

Art. 102 (Divieti)

E' vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell'azienda. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.

Il datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.

Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

Art 103 (Giustificazioni delle assenze)

Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti. Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione di possibili sanzioni maggiori.

Art. 104 (Rispetto orario di lavoro)

I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 108.

Art. 105 (Comunicazione mutamento di domicilio)

E' dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.

Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda.

Art. 106 (Provvedimenti disciplinari)

La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:

- 1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
- 2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1) ;
- 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 91;
- 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;

5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: - ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;

- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi;
- non curi con scrupolo la consegna di valori ricevuti per servizio.
- utilizzi per scopi impropri e/o estranei al servizio gli accessi alla rete internet o alla posta elettronica dell'azienda, indipendentemente dal carico di lavoro presente.

Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: - arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;

- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata e per la seconda mancanza di diligenza nella consegna di valori di clienti se nell'anno in corso è già stata inflitta una multa per analogo motivo;
- utilizzi senza specifica autorizzazione dell'azienda connessione alla rete e/o telefoniche a tariffazione speciale.

Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: - assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;

- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 104;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza previste dal Decreto Legislativo 81/2008;
- l'abuso di fiducia, la concorrenza sleale;
- l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
- la recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, e per la terza mancanza di diligenza nella consegna di valori dei clienti se nell'anno in corso è già stata comminata la sospensione per analogo motivo;
- l'utilizzo per fini diversi da quelli d'ufficio e comunque senza specifica autorizzazione scritta del datore di lavoro, degli archivi sui dati sensibili dei clienti raccolti ai sensi della vigente normativa sulla privacy e connessi con l'attività dell'Azienda.

L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.

Art. 107 (Codice disciplinare)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente

TITOLO nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 108 (Normativa provvedimenti disciplinari)

L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.

Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.

TITOLO XVIII

Composizione delle Controversie

Art. 109 (Campo di intervento)

Per tutte le controversie individuali e collettive relative all'applicazione del presente contratto è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e modalità stabilite dal

presente articolo.

Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, ed alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successiva 11 maggio 1990, n. 108, non derivanti da provvedimento disciplinare, devono essere ugualmente fatti tentativi di composizione.

Tutte le eventuali controversie inerenti il presente C.C.N.L. potranno essere demandati a richiesta anche da una sola delle parti contrattuali stipulanti alla Commissione di Conciliazione paritetica locale o nazionale .

Art. 110 (Commissione di Conciliazione paritetica nazionale)

La Commissione di Conciliazione paritetica nazionale è composta da 6 rappresentanti dei datori di lavoro e da 6 rappresentanti dei lavoratori dipendenti in misura paritetica e può articolarsi in sottocommissione riguardanti i vari settori.

La Commissione nazionale avrà sede presso una delle associazioni imprenditoriali.

La Commissione di Conciliazione paritetica Nazionale ha il compito di fare applicare il presente contratto e i vari accordi nazionali e locali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende.

Le vertenze di carattere generale riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto e i vari accordi nazionali e locali, prima di qualsiasi azione, devono essere inviate all'esame della commissione di conciliazione paritetica nazionale, per il tentativo di amichevole componimento, dopo che tali controversie sono state già esaminate dalla commissione di conciliazione paritetica locale e hanno prodotto esito negativo.

Naturalmente la commissione di conciliazione paritetica locale era stata convocata dalla associazione imprenditoriale locale che essendosi pronunciata nei 20 giorni dal ricevimento sull'oggetto della controversia con esito negativo sottoscritto con verbale, demanda alla commissione paritetica nazionale copia del verbale negativo per tentare la conciliazione amichevole in seconda istanza entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento del verbale.

Anche in caso di mancato accordo per il rinnovo, la stipula degli integrativi locali dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione attraverso la commissione di conciliazione paritetica nazionale.

Inoltre la commissione di conciliazione nazionale paritetica, nel caso che l'accordo non venga raggiunto, per decisione collegiale potrà chiedere l'intervento del Ministero del Lavoro.

La commissione di conciliazione paritetica nazionale ha il compito di coordinamento delle commissioni di conciliazione al fine di migliorare l'attività conciliativa.

Art. 111 (Commissioni di conciliazione paritetiche territoriali)

Le associazioni sindacali locali dei datori di lavoro dovranno designare in misura paritetica i rappresentanti effettivi e supplenti in seno alla commissione di conciliazione paritetica locale, fermo restando che manchi la designazione da parte di qualcuna delle associazioni sindacali, che però possono designare successivamente il componente, la commissione per la risoluzione delle controversie può operare lo stesso.

Le suddette commissioni avranno la sede presso una delegazione delle associazioni dei datori di lavoro locali aderenti alle associazioni nazionali stipulanti il presente contratto.

La commissione è convocata dall'associazione imprenditoriale locale interessata ogni qualvolta è fatta la richiesta con lettera raccomandata da una delle parti rappresentate.

La richiesta deve essere motivata indicando l'oggetto della controversia e la commissione entro 20 giorni dovrà esaminarla e sottoscrivere un verbale negativo o positivo in tante copie quante sono le associazioni locali facenti parte della commissione.

In caso di mancato accordo la commissione di conciliazione paritetica territoriale demanda alla commissione di conciliazione paritetica nazionale il verbale di accordo negativo per esperire il secondo tentativo di conciliazione ed infine deposita numero 2 copie del verbale presso l'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio.

I verbali di conciliazione o di mancato accordo dovranno essere sottoscritte dalle parti interessate e dai componenti la commissione e in caso di mancato accordo dovranno contenere le motivazioni del mancato accordo ed eventuali soluzioni parziali sulle quali le parti concordano.

Le commissioni di conciliazione istituite con accordo sindacale tra le parti stipulanti il C.C.N.L. devono essere comunicate agli enti competenti per includerli nell'archivio dei contratti.

TITOLO XXIX

Risoluzione del Rapporto di Lavoro – Preavviso

Art. 112 (Scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2118 cod.civ.)

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso per iscritto con raccomandata con ricevuta di ritorno , nei modi e nei termini previsti dal presente contratto .

Art. 113 (Recesso ex art. 2119 Cod. Civ.)

Ai sensi dell'art. 2119 Cod. Civ. , ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa) . La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi. A TITOLO esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo;

- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocimento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale;
- l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
- l'irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;
- l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
- l'esecuzione di lavori per conto proprio o di terzi, senza autorizzazione del datore di lavoro;
- il comportamento tendente a creare costrizione psicologica e/o fisica fra i dipendenti motivato da comportamenti discriminatori e/o da molestie sessuali.

Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa competono tutte le l'indennità spettanti.

Art. 114 (Normativa)

La Riforma Lavoro Fornero ha stabilito che per i **licenziamenti illegittimi** (discriminatori) continui a essere valido l'**Articolo 18** dello Statuto dei Lavoratori: In caso di ricorso vinto il lavoratore ha diritto (fatto salvo il risarcimento del danno, calcolato in base alla retribuzione che il lavoratore avrebbe ricevuto dal giorno dell'ingiusto licenziamento fino al giorno della reintegrazione, decurtato di quanto percepito in conseguenza allo svolgimento di altri lavori nel periodo di licenziamento) a essere reintegrato o, in alternativa, a una indennità sostitutiva pari a 15 mensilità della vecchia retribuzione.

Nel **licenziamento per motivi disciplinari** di minore entità il giudice può decidere per il reintegro più il pagamento della mancata retribuzione, decurtata di quanto percepito dal dipendente durante il periodo di licenziamento per altre attività di lavoro e di quanto avrebbe potuto percepire se si fosse dedicato alla ricerca di un nuovo lavoro con i dovuti requisiti di diligenza.

In tutti gli altri casi (es.: **licenziamento per motivi economici**) in cui il giudice non ritenga la presenza di giusta causa o giustificato motivo, non è più previsto il reintegro ma esclusivamente il **risarcimento** che, in base ai requisiti (dimensioni dell'azienda, anzianità del lavoratore e comportamento delle parti) può variare tra le 12 e le 24 mensilità.

Nelle Aziende comprese nella sfera di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 35, legge 20 maggio 1970, n. 300, nei confronti del personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento può essere intimato per giusta causa (art. 2119 cod. civ. e art. 66 del presente contratto) o per giustificato motivo con preavviso, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.

In caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il lavoratore può chiedere entro 8 giorni dalla comunicazione del licenziamento i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta.

Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è inefficace.

Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

Art. 115 (Nullità del licenziamento)

Ai sensi delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di razza, sesso, credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione attiva ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.

Art. 116 (Nullità del licenziamento per matrimonio)

Ai sensi dell'art. 1, legge 9 gennaio 1963, n. 7, è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.

Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a)

, b) e c) del terzo comma dell'art. 2, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.

Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nel primo comma del presente articolo, si rinvia alla normativa vigente.

Art. 117 (Licenziamento simulato)

Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.

Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.

Art. 118 (Periodo di preavviso)

I termini di preavviso, calcolati in giornate di calendario per ambedue le parti contraenti sono:

Qualifica/Anzianità - 5 Anni + 5 e -10 Anni + 10 Anni

1° Livello Quadri 75 120 180

1° Livello 60 90 150

2° Livello 45 75 120

3° Livello 30 60 90

4° Livello 30 45 60

5° Livello 20 30 45

6° Livello 15 20 30

7° Livello 10 -- --

Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie, con il congedo matrimoniale e la malattia.

Il periodo di preavviso si calcola dal 1° e dal 16° giorno di ciascun mese.

Art. 119 (Preavviso per dimissioni)

In caso di dimissioni del lavoratore il periodo di preavviso sarà pari al 50% della durata di cui al precedente articolo.

Art. 120 (Decorrenza del periodo di preavviso)

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Il periodo di preavviso, sarà computato agli effetti del T.F.R..

Art. 121 (Indennità sostitutiva del preavviso)

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 cod. civ. in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta un'indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 91 corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.

Art. 122 (Trattamento di fine rapporto)

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo.

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 Cod. Civ. , come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese;

- le somme concesse occasionalmente a TITOLO di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili;

- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;

- l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 68, 123 e 125;

- l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 55;

- le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dalle Imposte;

- le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore: - gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.

Ai sensi del terzo comma art. 2120 Cod. Civ. , come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 Cod. Civ. , nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali

(INPS, INAIL)

, deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Ai sensi del precedente art. 101, i lavoratori, in possesso dei requisiti di legge previsti dalla legge 335/95, che hanno optato per l'attivazione dei versamenti sul fondo pensionistico integrativo, non avranno diritto a percepire gli importi previsti dal presente articolo.

Art. 123 (Decesso del dipendente)

In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso, i ratei maturati di tredicesima e Quattordicesima, saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 124 (Corresponsione del trattamento di fine rapporto)

Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro al netto di eventuali acconti percepiti.

In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.

L'importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.

Art. 125 (Dimissioni)

In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto. Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 120 del presente contratto.

Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo.

Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro.

Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 126 (Dimissioni per matrimonio)

In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1, legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese all'ufficio del lavoro.

La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto con esclusione della indennità sostitutiva del preavviso.

Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso e confermate, a pena di nullità, all'ufficio del lavoro entro il termine di un mese.

La previsione di cui al secondo comma del presente articolo non vige per le lavoratrici, in possesso dei requisiti di cui alla Legge 335/95, che hanno deciso di utilizzare i ratei maturati di TFR per l'attivazione del fondo pensionistico integrativo.

Art. 127 (Dimissioni per maternità)

Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione della maternità, valgono le norme di cui all'art. 67 del presente contratto.

TITOLO XXX

Sicurezza sul Lavoro

Art. 128 (Premessa)

Le Parti stipulate il presente CCNL riconoscono la massima importanza alla puntuale e corretta applicazione delle norme a tutela e salvaguardia dei lavoratori riconoscendo che l'insieme delle diverse norme e responsabilità che il Legislatore ha posto a carico delle Aziende risultano, nel complesso, di difficile applicazione in tutte quelle realtà produttive di piccole e medio piccole dimensioni, attribuendo la massima importanza ad una gestione partecipativa, tra i diversi soggetti sociali interessati, per garantire la corretta applicazione delle norme.

Art. 129 (Richiami normativi)

Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro riguardanti i

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, si rimanda all'allegato C al presente contratto.

Le Parti, in previsione degli effetti della legge 30/2003, riaffermano la massima importanza che le norme di tutela previste nel Decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni, vada inteso a tutela della totalità dei lavoratori presenti nel sito aziendale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.

Art. 130 (Adempimenti preliminari)

Tutte le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo dovranno, entro il termine perentorio di 90 giorni, effettuare gli adempimenti connessi con la valutazione del rischio ed informarne i lavoratori mediante apposita comunicazione da rendere visibile a tutti.

Art. 131 (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS)

Nelle Aziende con più di 15 dipendenti, ai sensi del richiamato Allegato C al presente CCNL, dovranno essere eletti dai lavoratori i rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) , ai suddetti verranno riconosciute le tutele di cui alla legge 300/70.

Art. 132 (Disposizioni finali)

Le Parti si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare ogni e qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità ma in nessun modo tra le Parti sarà possibile diminuire o modificare le tutele o le previsioni della vigente normativa in materia .

TITOLO XXXI

Tutela della Dignità e Parità dei Lavoratori

Art. 133 (Tutela delle lavoratrici madri)

Per le lavoratrici - o i lavoratori - che esercitino la patria potestà su minori e non abbiano l'altro genitore all'interno del nucleo familiare convivente, le aziende riconosceranno un TITOLO di preferenza per la concessione del periodo feriale e per le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro per quanto concerne la prestazione oraria.

Art. 134 (Pari Opportunità)

In armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984, numero 636 e dalle disposizioni della Legge 10 aprile 1991, numero 125, le parti riconoscono l'esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni della legge sulla Pari Opportunità Uomo - Donna, con particolare riguardo all'accesso alla formazione ed alle mansioni direttive e di rimuovere gli ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità nel lavoro.

Art. 135 (Azioni Positive)

Le aziende, d'intesa con le Organizzazioni firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, adotteranno misure concrete per garantire un pari diritto di accesso alla formazione ed informazione del personale femminile.

Tali azioni positive si indirizzeranno principalmente nell'individuazione di metodologie formative, di aggiornamento e/o di riqualificazione che prevedano l'utilizzo di media e la fruizione on-site tale da non rendere necessaria la frequenza di corsi esterni che richiedano trasferte oltre il normale orario di lavoro.

Art. 136 (Molestie sui luoghi di lavoro)

Le aziende si adopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali.

Art. 137 (Lavoratori di lingua non italiana)

Le aziende favoriranno l'accesso a corsi di formazione per il conseguimento di una conoscenza basilica della lingua italiana ai propri lavoratori extracomunitari .

Art . 138 (Lavoratori stranieri)

Nella programmazione delle ferie, le aziende che occupino lavoratori stranieri con il proprio nucleo familiare nel Paese di origine, favoriranno il raggruppamento dei giorni di ferie al fine di consentire un congruo periodo di permanenza nei rispettivi paesi di origine.

Art. 139 (Aspettativa per tossicodipendenza)

I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, un periodo non superiore a tre anni.

Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.

I lavoratori familiari di un tossicodipendente, possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di tre mesi non frazionabile e non ripetibile.

Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma scritta dall'interessato corredate di idonea documentazione redatta dal servizio sanitario dalle altre strutture sopra indicate.

Art. 140 (Aspettativa per alcolismo)

I lavoratori di cui viene accertato lo stato di alcolismo, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socioassistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, un periodo non superiore a un anno. Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.

I lavoratori familiari di un alcolista, possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di tre mesi non frazionabile e non ripetibile. Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma scritta dall'interessato corredate di idonea documentazione redatta dai servizi sanitario dalle altre strutture sopra indicate.

Art. 141 (Salubrità degli ambienti di lavoro)

Le aziende sono tenute, nel più rigoroso rispetto delle normative vigenti e delle sensibilità individuali, a promuovere tutte le azioni utili tese ad eliminare il fumo di sigaretta dai luoghi di lavoro.

Art. 142 (Tutela dei genitori di portatori di Handicap)

Le aziende riconosceranno ai lavoratori che siano genitori di handicappati non autosufficienti, con documentazione comprovante emessa da competente struttura del Servizio Sanitario Nazionale, un TITOLO di preferenza per la concessione del periodo di ferie e per le richieste di trasformazione del regime orario del rapporto di lavoro.

TITOLO XXXII

Relazioni Sindacali

Art. 143 (Relazioni Nazionali)

Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza ascritta ad un sistema di relazioni industriali basato sulla concertazione e sul raffreddamento delle vertenze collettive.

A tal proposito le Parti stipulanti si incontreranno annualmente, entro il mese di giugno di ciascun anno, per una valutazione congiunta sull'andamento del settore e dei trend occupazionali.

Nella stessa riunione si valuteranno le proposte avanzate dall'Ente Bilaterale al fine di rendere operative le eventuali proposte avanzate in tema di inquadramento di nuove figure professionali o di mutamento dei contenuti di professionalità per mansioni già definite nel testo contrattuale ma interessate da profondi mutamenti inerenti le tecnologie di applicazione.

Art. 144 (Relazioni Territoriali)

Le parti, consapevoli delle differenziazioni presenti nelle aziende della Piccola e Media Impresa e delle diverse realtà territoriali, si riuniranno - su richiesta di una delle parti - su base regionale per la valutazione dell'andamento occupazionale e del mercato del lavoro nel territorio, salvo richiesta delle OO.SS. di incontrarsi a livello provinciale.

Art. 145 (Rappresentanze Sindacali Unitarie)

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - così come delineate negli accordi interconfederali sottoscritti dalla Associazioni stipulanti L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 150.

Art. 146 (Clausola di salvaguardia)

Ai sensi dell' Accordo interconfederale sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie allegato al CCNL, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto collettivo, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 300/70.

Art. 147 (Regolamento elettorale RSU)

Per la regolamentazione dell'elezione delle RSU le Parti sottoscrivono l'allegato Regolamento Elettorale per le RSU rubricato alla lettera B, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 148 (Contrattazione aziendale)

Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti: - turni o nastri orari,

distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi d'orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;

- eventuali forme di flessibilità;
- part-time;
- determinazione dei turni feriali;
- contratti a termine;
- accesso alla formazione;
- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21, legge n. 300/70;
- erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa;

La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e, per i datori di lavoro, del CST competente.

Art. 149 (Assemblea)

Nelle aziende con più di 15 dipendenti, la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa: La comunicazione di indizione dell'assemblea dei lavoratori dovrà essere notificata almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'assemblea stessa.

Ai sensi della legge 300/70 l'azienda è tenuta a consentire l'accesso di dirigenti sindacali esterni, i cui nominativi vanno comunicati contestualmente alla richiesta di assemblea, ed a mettere a disposizione un locale idoneo.

Art. 150 (Referendum)

Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dalla RSU tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.

Art. 151 (Delegato Provinciale)

Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da aziende con meno di 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL nomineranno un Delegato Sindacale Territoriale (DST).

Al Delegato Sindacale Territoriale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso le Aziende con meno di 15 dipendenti presenti nel territorio di competenza, oltre all'esercizio della tutela dei lavoratori nei casi rientranti nella previsione dell'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.

L'attivazione del Delegato Sindacale Territoriale avverrà mediante la riscossione da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL di una trattenuta - a carico del datore di lavoro - pari al costo di un'ora all'anno per dipendente.

La retribuzione di riferimento sarà quella del terzo livello contrattuale.

Il versamento verrà effettuato su apposito conto corrente bancario intestato alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

Art. 152 (Deleghe Sindacali)

I lavoratori potranno rilasciare delega al datore di lavoro per effettuare la trattenuta sindacale dalla propria retribuzione in favore della O.S., firmataria del presente CCNL, a cui aderiscano.

Le deleghe sindacali si intenderanno rinnovate di anno in anno salvo disdetta da inviare entro il mese di settembre di ciascun anno.

L'importo delle deleghe sarà pari all' 1% della paga base conglobata, per quattordici mensilità, salvo diversa disposizione della O.S. titolare della delega.

Le deleghe dovranno contenere la specifica liberatoria rilasciata dal lavoratore interessato al trattamento dei suoi dati sensibili.

L'assenza della liberatoria di cui al comma precedente libera l'azienda dal dover compiere sia la trattenuta sulla busta paga sia ogni qualsiasi elaborazione statistico - organizzativa.

Art. 153 (Quote di riserva per le categorie numericamente minori)

Per tutte le aziende in cui si opererà l'attivazione delle RSU, si dovrà garantire la presenza tra i dirigenti eletti di almeno un componente per tutte le categorie presenti in azienda.

A TITOLO solo esemplificativo: Quadri, Ricercatori, Venditori ed altre eventuali categorie che, pur ricomprese nella generalità dei lavoratori dipendenti, abbiano specificità rispetto alla

maggioranza dei dipendenti.

Art. 154 (Dirigenti sindacali)

Agli effetti di quanto stabilito nel presente contratto collettivo, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte: a)

degli organi direttivi o collegiali nazionali o territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL;

b) di RSU costituite ai sensi dell'art. 19, legge 20.5.70 n. 300 e del protocollo allegato al presente contratto collettivo, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e al rispettivo CST competente, per quanto riguarda i dirigenti di cui al punto. a) , mentre per i dirigenti eletti in base al punto b) valgono le norme del citato Accordo interconfederale sulle RSU.

Art. 155 (Permessi sindacali)

I componenti dei Consigli o Comitati di cui al punto a) dell'art. 158 hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli Organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue.

Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui al precedente punto a) dell'art. 158, potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue.

I componenti delle RSU di cui al punto lett. b)

, art. 158, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

I permessi di cui al presente articolo saranno complessivamente pari a 12 ore mensili nelle aziende con più di 200 dipendenti e di 1 ora e mezza all'anno per ciascun dipendente nelle aziende con meno di 200 dipendenti.

Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al comma 1 deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite la RSU.

I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 158, hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni all'anno.

I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni prima tramite la RSU.

Art. 156 (Aspettativa per incarichi sindacali)

I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

Art. 157 (Contributi di assistenza contrattuale)

Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro A.N.CO.R.S. e S.A.L. procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311.

Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti.

Al fine di garantire il funzionamento di quanto previsto nel presente CCNL è attivata una trattenuta sulle 14 mensilità nella misura del 0,30% di cui lo 0,20 % della retribuzione a carico dei datori di lavoro e del 0,10% della retribuzione a carico dei lavoratori dipendenti.

Le indicazioni per il versamento delle quote sono riportate in allegato.

Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica.

I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo.

TITOLO XXXIII

Ente Bilaterale

Art. 158 (Ente Bilaterale)

Le parti stipulanti, per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo concordano, di costituire un organismo all'ENTE NAZIONALE BILATERALE AUTONOMO –E.B.N.A. che avrà le seguenti finalità:

- gestire i contratti di formazione e lavoro;
- incrementare l'occupazione;
- realizzare corsi di formazione professionali normati e non normati .
- costituire gli OPP (Organismi Paritetici Provinciali) su tutto il territorio nazionale nominando

all'interno degli stessi OPP esperti nel settore del CCNL di riferimento.

- svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;
- ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge;
- emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
- esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
- costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro;
- gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.;
- realizzare iniziative di carattere sociale;
- istituire comitato di vigilanza nazionale;
- promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi;
- favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
- seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
- svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L'ENTE NAZIONALE BILATERALE AUTONOMO –E.B.N.A. dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di redimere eventuali controversie.

Gli organi di gestione dell'ENTE NAZIONALE BILATERALE AUTONOMO –E.B.N.A. saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L'Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.

Art. 159 (Finanziamento dell'Ente Bilaterale)

Il finanziamento dell'Ente Bilaterale avverrà tramite contribuzione (0,20%) calcolata sull'imponibile previdenziale del monte dei salari, di cui una parte a carico delle aziende (0,10%) ed una parte a carico dei lavoratori (0,10%).

La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l'applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d'importo pari allo 0,10% della retribuzione lorda. Tale elemento andrà denominato all'interno della busta paga con la seguente dicitura: “mancata adesione all'Ente Bilaterale del contratto”.

Del mancato pagamento delle quote all'ENTE NAZIONALE BILATERALE AUTONOMO –E.B.N.A.

l'Azienda dovrà dare comunicazione con raccomandata R.R. al CST competente.

L'ENTE NAZIONALE BILATERALE AUTONOMO –E.B.N.A. non persegue fini di lucro e ha lo scopo di promuovere la costituzione degli enti bilaterali regionali e provinciali specialmente nelle aree maggiormente rappresentative.

Fondo per la Formazione

Art. 160 (Fondo per la Formazione)

Le Parti demandano all'Ente Bilaterale la gestione progettuale e l'attivazione del Fondo per la formazione, denominato Fondo per la Formazione

Per garantire le risorse necessarie alla fase di definizione progettuale e di attivazione operativa, viene attivato un apposito sistema di autofinanziamento.

Detto sistema si articolerà secondo le seguenti modalità:

1) con il versamento in fase di prima applicazione, e per i lavoratori neo-assunti, successivamente, di una quota di adesione pari al 4% della retribuzione contrattuale, di cui il 3% a carico delle aziende e l'1% a carico dei lavoratori;

2) con il versamento a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione di una quota di associazione al Fondo per la Formazione pari a € 25.00 (venticinque/00 Euro) di cui € 20.00 (venti/00 Euro) a carico delle aziende e € 5.00 (cinque/00 Euro) a carico dei lavoratori. Le quote annuali andranno versate nel mese di gennaio a cura delle aziende che applichino il presente CCNL

La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l'applicazione del presente contratto

collettivo nazionale di lavoro. L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d'importo pari allo 0,10% della retribuzione lorda. Tale elemento andrà denominato all'interno della busta paga con la seguente dicitura: "mancata adesione al fondo per la formazione".

Del mancato pagamento delle quote fondo per la formazione l'Azienda dovrà dare comunicazione con raccomandata Ar al CST competente.

TITOLO XXXIV

Archivio Contratti

Art. 161 (Deposito contratto collettivo)

In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'Organizzazione dell'Archivio della Contrattazione Collettiva ed ai sensi dell'art. 17 della L. 36/86, le parti contraenti si impegnano ad inviare al CNEL il presente contratto CCNL e successivi rinnovi o integrazioni.

Decorrenza e Durata

Art. 162 (Decorrenza e durata)

Il presente contratto decorre dal 25 febbraio 2013 e avrà scadenza il 24 febbraio 2016, fatte salve, eventuali, specifiche scadenze contrattualmente stabilite.

Esso si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.

In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal nuovo contratto nazionale che avrà comunque validità dal giorno successivo.

Allegati al contratto collettivo

- a) Regolamento RSU
- b) Regolamento 81/2008
- c) Minimi Tabellari

Allegato a

REGOLAMENTO R.S.U.

REGOLAMENTO ELETTORALE R.S.U.

PARTE PRIMA Premessa Il presente accordo assume la disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel Protocollo stipulato fra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993 e recepito dalle parti sottoscrittrici.

Modalità di costituzione e di funzionamento

Art. 1.

Ambito ed iniziativa per la costituzione Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle Aziende nei quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del presente Protocollo.

Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie del presente CCNL di cui il presente regolamento è parte integrante, ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, parte seconda, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo.

L'iniziativa di cui al primo comma deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo.

In caso di oggettive difficoltà per l'esercizio dell'iniziativa entro il termine di cui sopra, l'iniziativa stessa potrà avere luogo anche dopo detto termine.

La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla R.S.U. e dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.

Art. 2 Composizione Alla costituzione della R.S.U. si procede, per due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, e alla sua copertura si procede, mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti.

Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie e sulle Pari Opportunità.

Art. 3 Numero dei componenti Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa del 23 luglio 1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto B (vincolo della parità di costi per le aziende), il numero dei componenti le R.S.U. sarà pari almeno a:

3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 100 dipendenti;

3 componenti ogni 200 o frazione di 200 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 1.000 dipendenti;

3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b) .

Art. 4 Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio

I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R. S.A. nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al TITOLO 3° della legge n. 300/1970.

In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.

In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL i seguenti diritti:

- diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, L. n. 300/1970;

- diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, L. n. 300/1970.

- diritto di affissione di cui all'art. 25, L. n. 300/1970.

Art. 5 Compiti e funzioni

Le R.S.U. subentrano alle R. S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge. La R.S.U. e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dai vari contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 6 Durata e sostituzione nell'incarico

I componenti della R.S.U. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Il componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni.

Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.

Art. 7 Decisioni

Le decisioni relative a materie di competenza delle R.S.U. sono assunte dalle stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo.

Art. 8 Clausola di salvaguardia

Le organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19, L. 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della R. S. U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R. S.A. ai sensi della norma sopra menzionata.

PARTE SECONDA DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA R.S.U.**Art. 1** Modalità per indire le elezioni

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della R.S.U. le associazioni sindacali di cui al punto 1, parte prima, del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la R.S.U. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della R.S.U. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

Art. 2 Quorum per la validità delle elezioni

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.

Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione elettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'unità produttiva.

Art. 3 Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di votare tutti i dipendenti non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.

Ferma restando l'eleggibilità dei dipendenti non in prova in forza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4, la contrattazione regolerà limiti ed esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.

Art. 4 Presentazione delle liste

All'elezione della R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentate dalle:

- associazioni sindacali firmatarie del presente CCNL;
- associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:

- o accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
- o la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.

Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale.

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste.

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la R.S.U. da eleggere nel collegio.

Art. 5 Commissione elettorale

Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una commissione elettorale.

Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà

designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non candidato.

Art. 6 Compiti della Commissione

La Commissione elettorale ha il compito di: ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;
verificare la valida presentazione delle liste;
costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;
assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.

Art. 7 Affissioni

Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 8 Scrutatori

È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.

La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le ventiquattro ore che precedono l'inizio delle votazioni.

Art. 9 Segretezza del voto

Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

Art. 10 Schede elettorali

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.

Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio.

Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Art. 11 Preferenze

L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.

L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Art. 12 Modalità della votazione

Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione.

Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.

Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Art. 13 Composizione del seggio elettorale

Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 8, parte seconda, del presente accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.

Art. 14 Attrezzatura del seggio elettorale

A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

Art. 15 Riconoscimento degli elettori

Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

Art. 16 Compiti del Presidente

Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al precedente punto 14, la firma accanto al suo nominativo.

Art. 17 Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.

Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.)

- alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.

La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della R.S.U. sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.

Art. 18 Attribuzione dei seggi

Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della R. S. U., il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti perseguiti dalle singole liste concorrenti. Il residuo terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di composizione della R.S.U. previsto dall'art. 2, 1° comma, parte prima, del presente accordo.

Nell'ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente all'attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l'ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista.

Art. 19 Ricorsi alla Commissione elettorale

La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.

Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra. Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.

Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla Associazione industriale territoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.

Art. 20 Comitato dei garanti

Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti.

Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell'associazione industriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore dell'UPLMO o da un suo delegato.

Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

Art. 21 Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.

La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della R. S. U., una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della locale organizzazione imprenditoriale d'appartenenza a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.

Art. 22 Adempimenti della Direzione aziendale

La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 23 Clausola finale Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.

ALLEGATO b)

NORME PER L'APPLICAZIONE DEL D. Lgs. 81/2008 PROTOCOLLO SINDACALE PER L'ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

TITOLO I - AZIENDE SINO A 15 DIPENDENTI -

Art. 1 Sfera di applicazione

L'individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avverrà mediante elezione tra tutti i dipendenti dell'azienda durante un'assemblea appositamente convocata con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno.

Art. 2 Elezioni del RLS

L'RLS è eletto con il sistema del voto uninominale per liste contrapposte.

Godono del diritto al voto tutti i lavoratori indipendentemente dal contratto di lavoro ad essi applicato - a tempo determinato, indeterminato, formazione lavoro.

Sono eleggibili solo i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 3 Durata del mandato

Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezioni.

Art. 4 Formazione RLS

Per la formazione degli RLS nelle aziende sino a 15 dipendenti valgono le norme di cui al Successivo TITOLO III.

Art. 5 Permessi retribuiti per la formazione.

Per la formazione basica l'RLS avrà a disposizione 50 ore annue di permesso retribuito.

Nel caso di successive rielezioni l'RLS non potrà usufruire del presente articolo.

Art. 6 Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS.

Le aziende metteranno a disposizione del RLS 50 ore annue di permessi retribuiti.

Considerate le caratteristiche dimensionali delle aziende di cui al presente

TITOLO l'utilizzo dei permessi retribuiti dovrà essere comunicato con almeno 3 gg. di preavviso.

Art. 7 Rappresentate dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale

E' prevista la facoltà per i dipendenti da aziende sino a 15 lavoratori di demandare le funzioni dell'RLS ad un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST), che svolgerà le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di aziende ricomprese in uno specifico territorio.

Art. 8 Applicazione D. Lgs 81/2008

L'RLST è espressione dell'Organismo Paritetico (OP) per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 per i contratti collettivi nazionali di lavoro

Accedono all'OP le OO.SS. stipulanti il presente CCNL e sottoscrittrici del presente protocollo.

Art. 9 Dimensioni del territorio

L'OP designerà ogni RLST in ragione o del rapporto 1 RLST ogni 2000 addetti e/o 1 RLST sino ad un massimo di 250 imprese.

Art. 10 Durata del mandato

La durata del mandato di nomina degli RLST avrà base triennale con possibilità di successive nuove designazioni.

Art. 11 Clausola estensiva

E' concessa alle aziende sino a 30 dipendenti, o ad unità produttive di pari grandezza, la facoltà di ricorrere alla designazione del RLST per l'applicazione dei disposti di Legge.

Le aziende o U. P. che ricorreranno alla presente opzione dovranno associarsi all'OP.

TITOLO II - ORGANISMO PARITETICO

Art. 12 Costituzione L'OP per l'applicazione del D. Lgs. 81/2008 nelle aziende che applichino il presente CCNL è costituito pariteticamente dalle parti rispettivamente firmatarie.

Art. 13 Territorialità

L'OP si articola su due livelli: nazionale e territoriale.

Il livello territoriale corrisponderà a quello regionale.

Art. 14 Funzionamento OP

Il funzionamento dell'OP è garantito da una quota associativa pari allo 0.1% della retribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende sino a 15 dipendenti. L'incarico di esattore delle quote sarà demandato, mediante convenzione, ad un Ente di diritto pubblico.

Art. 15 Retribuzione RLST

L'OP provvederà alla retribuzione degli RLST con l'esclusione degli oneri previdenziali ai sensi dell'art. 30 della L. 300/70.

Art. 16 Notifica nominativi RLST

L'OP provvederà a notificare i nominativi degli RLST a tutte le aziende interessate, alle Associazioni datoriali ed all'UPLMO competente territorialmente, unitamente con l'attribuzione agli RLST di un documento di riconoscimento.

TITOLO III - AZIENDE CON PIU' DI 15 DIPENDENTI**Art. 17** Sfera di applicazione

Per le aziende e/o unità produttive con più di 15 dipendenti l'individuazione del RLS avverrà mediante elezione tra tutti i lavoratori occupati presso la stessa unità produttiva.

Art. 18 Numero degli RLS

Il numero degli RLS da eleggere sarà di: - aziende da 16 a 200 dipendenti 1 RLS;

- aziende da 201 a 500 dipendenti 3 RLS;

- aziende con più di 500 dipendenti 6 RLS.

Art. 19 Monte ore per RLS

Per l'espletamento delle proprie mansioni è previsto l'utilizzo di un monte ore retribuito pari a: -

aziende da 16 a 100 dipendenti 100 ore annue per RLS;

- aziende con più di 100 dipendenti 144 ore annue per RLS.

Art. 20 Garanzie per gli RLST

Ai RLST si applicano le garanzie previste dalla L. 300/70 per i dirigenti di RSA.

Art. 21 Modalità di elezione

Per l'elezione dell'RLS valgono le norme pattuite per l'elezione delle RSU, di cui all'accordo interconfederale.

TITOLO IV - FORMAZIONE DEGLI RLS/RLST -**Art. 22** Formazione RLS/RLST

La formazione degli RLS/RLST verterà su argomenti individuati dall'OP.

E' prevista la facoltà per le aziende di integrare le materie individuate dall'OP con specifiche conoscenze direttamente rispondenti al ciclo produttivo dell'azienda medesima.

Art. 23 RLST

La formazione del RLST sarà effettuata in via esclusiva dall'OP anche mediante l'utilizzazione di appositi Enti o Istituti di formazione.

Solo il raggiungimento dei previsti livelli formativi consentirà alle OO.SS. di designare a RLST i propri dirigenti indicati.

Art. 24 RLS

La formazione degli RLS eletti potrà avvenire o presso l'OP, con le modalità di cui all'art. 25, o presso l'azienda stessa. Le materie e la ripartizione della formazione non potranno in ogni caso differire dal modello previsto dall'OP salvo che per integrazioni formative di cui all'art. 22.

Art. 25 Permessi per la formazione

Le aziende metteranno a disposizione degli RLS al momento della loro elezione 100 ore annue per la formazione basica. Qualora allo scadere del proprio mandato l'RLS risultasse rieletto non si avrà erogazione del monte ore per la prima nomina.

TITOLO V - PERCORSO FORMATIVO -**Art. 26** Materie formative

La formazione, fermi restando i naturali mutamenti ed aggiornamenti che dovessero rendersi necessari, sarà suddivisa in tre aree conoscitive: normativa di Legge; normative contrattuali; nozioni di comunicazione, gestione d'impresa e valutazione del rischio.

Art. 27 Criteri valutativi

L'OP elaborerà sulle materie di cui al precedente articolo metodi formativi e valutativi tali da garantire l'uniformità di giudizio sui livelli di apprendimento raggiunto dagli RLS/RLST.

Art. 28 Riconoscimento RLS

Qualora un lavoratore eletto RLS, successivamente al percorso formativo, non raggiungesse gli standard conoscitivi minimi, l'azienda potrà erogare all' RLS un ulteriore monte ore formativo. Le ore formative concesse in surplus saranno per metà a carico diretto dell'azienda per metà sottratte al monte ore di cui agli artt. 6 e 18.

TITOLO VI- ATTRIBUZIONI DEI RLS/RLST**Art. 29** Accesso ai luoghi di lavoro

I RLS/RLST avranno diritto di accesso ai luoghi di lavoro con semplice informazione preventiva alla Direzione Aziendale, da comunicarsi anche all'OP nel caso di RLST. Unici limiti al diritto di accesso ai luoghi di lavoro saranno quelli di legge. L'azienda potrà richiedere la presenza obbligatoria del proprio titolare e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di un proprio incaricato di fiducia.

Art. 30 Modalità di consultazione

Per i diritti di informazione previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. l'azienda provvederà a consultare il/i RLS/RLST in un apposito incontro convocato - con indicazione specifica degli argomenti da trattare - con almeno due giorni di preavviso. Nel verbale della riunione dovranno risultare le osservazioni che il/i RLS/RLST porteranno alle comunicazioni aziendali. Il verbale, indipendentemente dall'approvazione della materia presentata in informativa, dovrà essere firmato congiuntamente dall'azienda, mediante un suo delegato, e dal/i RLS/RLST. Tutto ciò dovrà essere svolto in collaborazione con l'OP.

Art. 31 Informazione

Il diritto di informazione potrà essere esercitato dal RLS/RLST in collaborazione con l'OP su tutta la materia concernente la valutazione del rischio in azienda. La documentazione inerente le assicurazioni sociali obbligatorie potrà, altresì, essere consultata, fatto salvo il diritto alla riservatezza dei lavoratori.

Art. 32 Documentazione aziendale

Nell'espletamento del diritto all'informazione il RLS/RLST non potrà asportare nessun documento di provenienza aziendale per il quale l'azienda dichiara, con propria responsabilità, la riservatezza. E' fatto, comunque, esplicito divieto al RLS/RLST di comunicare ad esterni conoscenze o dati tecnici sull'organizzazione del lavoro e sulle metodologie produttive ad esso venuti a conoscenza nell'espletamento del proprio mandato.

Art. 33 Norme di salvaguardia ed estensive

La contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione dei diritti di informazione per meglio aderire alle esigenze di tutela e prevenzione.

TITOLO VII- NORME TRANSITORIE E FINALI -**Art. 34** Sostituzione RLS

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dall'incarico di RLS si procederà all'immediata sostituzione con le modalità di cui agli artt. 34 e 35.

Art. 35 Aziende sino a 200 dipendenti

Nelle previsioni di cui all'art. 29 si convocherà un'assemblea per effettuare nuove elezioni.

Art. 36 Aziende con più di 200 dipendenti

In caso di dimissioni di 1 o più componenti la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza si procederà con la nomina in sostituzione del primo dei non eletti. Ai subentrati si applica il disposto dell'art. 25.

Art. 37 Sostituzione RLST

L'OP potrà in qualsiasi momento effettuare sostituzioni e/o integrazioni degli RLST nominati. Per ogni sostituzione e/o modifica l'OP seguirà la procedura di cui all'art. 16.

Art. 38 Clausola di salvaguardia

Gli RLST sostituiti resteranno a carico delle O.S. di appartenenza mediante utilizzo dell'art. 30

Legge 300/70 con retribuzione a cura dell'OP sino alla scadenza dell'anno solare.

Dal 1 gennaio successivo o riprenderanno servizio presso l'azienda in cui sono occupati o resteranno a totale onere e carico della O.S. che ne richiede l'aspettativa sindacale non retribuita.

Art. 39 Decorrenza e durata

Il presente accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la firma per la parte normativa e 90 giorni dopo la firma per l'attivazione dell'OP con il collegato Fondo. Il presente accordo potrà essere disdetto in qualsiasi momento e da qualsiasi sottoscrittore con 180 giorni di preavviso mediante lettera raccomandata a/r a tutte le parti sottoscrittrici.

Allegato c (Paghe contrattuali a valere dal 25 febbraio 2013)

Con decorrenza dal primo giorno di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro le paghe basi conglobate sono le seguenti : Livello Paga Base Contrattuale

1° Livello Quadri 1838,21 compesa indennità di funzione

1° Livello 1711,27

2° Livello 1548,28

3° Livello 1434,56

4° Livello 1328,32

5° Livello 1266,17

6° Livello 1127,19

7° Livello 1.076,33

Retribuzione degli apprendisti : La retribuzione degli apprendisti è quella riportata nelle seguente tabella percentuale:

Livello Primo anno Secondo anno Terzo anno Quarto anno

III livello 60% 65% 75% 85%

IV livello 65% 70% 75% 85%

V livello 70% 80% 85% ---

VI livello 70% 85% ---- ---